

14-12-2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/216/CU5/C2

POSIZIONE SUL DDL “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2023 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025” – C 643

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera. a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole nei termini indicati nel documento, relativo ad osservazioni ed emendamenti, con la richiesta al Governo di proseguire il confronto in tempi rapidi per giungere ad un definitivo Accordo sugli emendamenti prioritari, con particolare riferimento al finanziamento della Sanità, al fine di assicurare gli equilibri dei bilanci regionali, salvaguardando i servizi ai cittadini e la tenuta dei servizi sanitari regionali.

Le Regioni ritengono necessario affrontare con il nuovo Governo, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale, alcune tematiche di cui si sottolinea l’urgenza di individuare adeguate soluzioni:

→ Equilibri dei bilanci regionali, sottoposti a dura prova a causa:

- **di maggiori costi per il costo dei prodotti energetici e di funzionamento per le proprie organizzazioni;**
- **delle minori entrate 2021 e 2022;**
- **della compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell’articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

L’impennata dei prezzi delle fonti energetiche colpisce anche il comparto Regioni. In analogia con quanto già avvenuto per gli enti locali e per il settore “sanitario” si ritiene indispensabile un contributo a sostegno anche delle amministrazioni regionali per garantire la continuità dell’esercizio delle altre funzioni proprie regionali almeno a decorrere dall’anno 2023.

Paradossalmente le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad assolvere un contributo di finanza pubblica per il triennio 2023 – 2025 relativo a “risparmi per riorganizzazione, digitalizzazione, potenziamento lavoro agile”, riversando risorse allo Stato secondo gli importi del riparto del contributo previsti in sede di auto-coordinamento dalla Conferenza delle Regioni e

Province autonome, si propone di sospendere l'applicazione della norma nel periodo 2023 – 2025 per liberare risorse nei bilanci delle Regioni e far fronte al caro prezzi energetico.


A copertura delle minori entrate per il mancato versamento del contributo di finanza pubblica, si propone di ridurre il contributo per gli investimenti territoriali di cui alla tabella 1, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per gli anni 2023 - 2025 dell'importo previsto per ciascuna Regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni sia per le Regioni ordinarie che per le speciali.

D'altro canto, il Governo nazionale ha utilizzato i rimborsi connessi ai versamenti della compensazione della tassa automobilistica da parte delle Regioni pari a circa 1,28 miliardi di euro con effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

▪ **Norme che erodono la base imponibile delle manovre regionali o che comportano maggiori oneri per i bilanci regionali**

Si evidenziano alcune norme presenti nella manovra che incidono sulle entrate regionali per le quali non è prevista alcuna compensazione per il minor gettito in contrasto con l'articolo 17 della legge 196/2009 in materia di copertura finanziaria delle leggi e con l'art. 11 del D.lgs 68/2011 (*art.12 "Modifiche al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni"; art. 13 "Tassa piatta incrementale"; art.15 "riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori dipendenti"; art. 46 "Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015"; art. 47 "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 3° giugno 2022"*). Si ricorda che l'art.11 del D.lgs.68/2011, tutt'ora in vigore, prevede che gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. La relazione tecnica al ddl stima le minori entrate per IRAP e Add. IRPEF regionale, che andando a ridurre la copertura finanziaria per la spesa sanitaria saranno compensate da maggiore IVA per le Regioni a statuto ordinario, nulla è quantificato invece, riguardo gli effetti negativi di gettito sulle manovre regionali all'IRAP e all'add. IRPEF in contrasto con la legislazione vigente.

dati in milioni	IRAP			ADD. IRPEF REGIONAL			IRAP E ADD. IRPEF REGIONALE	IMPATTO SU ENTRATE DA RISCOSSIONE SU ALTRI ENTI DIVERSI ERARIO E PREVIDENZIALI
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023 - 2030	2023 - 2032
art.12 "Modifiche al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni"	0	0	0	0	-41,1	-41,1		
art. 13 "Tassa piatta incrementale"				0	-63,7			
art.15 "riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori dipendenti"				0	-4,6	0		
art.19 "imposta sostitutiva AVS - LPP Svizzera"					-0,6	-0,6		
art.20 "proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari"					-9,8	0		
art.38 "definizione agevolata somme dovute controllo automatizzato dichiarazioni"							95,3	
art.40 "ravvedimento speciale violazioni tributarie"	-6,1	55,5		-4,4	38,4			
art. 46 "Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015"								-122
art.47 "definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione 01/01/2000 - 30/06/2022"								-187,5



Si segnala inoltre, la criticità dei **Maggiori oneri per il rimborso all'Agente della riscossione delle spese per le cartelle contenenti debiti annullati fino a €1.000.**

L'annullamento dei debiti di importo fino a €1.000,00, contenuti nelle cartelle affidate all'agente della riscossione dal 2000 al 2015 **determinano la quasi totale cancellazione di crediti regionali a titolo di tassa automobilistica** in quanto l'importo medio della stessa è inferiore a €200,00.

Lo Stato, nel legiferare, non ha previsto né la compensazione per queste minori entrate per gli enti territoriali né si è fatto carico del rimborso di queste spese legali e di notifica che sono, al contrario, poste in carico agli enti per provvedimento di legge.

Questa problematica è già stata sollevata in occasione dei pareri di altri provvedimenti con analoghe norme es.: art.4, ai commi 4-11 del DL 41/2021; art. 4 del D.L. 23/10/2018, n. 119.

Si ricorda che le ricadute per gli enti territoriali sono minori entrate per i crediti annullati e maggiori spese dovute all'Agente della Riscossione e all'interno della disciplina dell'equilibrio di bilancio di competenza a cui gli enti territoriali sono tenuti, tali norme determinano un aggravio della spesa senza entrate correlate da sommarsi alle maggiori spese sanitarie covid non rimborsate, alle minori entrate che gli enti hanno subito a causa della pandemia e non completamente compensate per alcune Regioni dal fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e Province autonome, di cui all'art.111 del DL 34/2020, alla maggiorazione dei costi dei prodotti energetici.

Questa considerazione stride ancor di più alla luce del fatto che si determinano minori entrate per le Regioni a fronte di un obbligo di restituzione per le compensazioni sulla tassa automobilistica e di richiesta del contributo di finanza pubblica per il triennio 2023 – 2025 relativo a “risparmi per riorganizzazione, digitalizzazione, potenziamento lavoro agile”, perdipiù in assenza di un contributo per il caro energia per il comparto.

Si propone, pertanto, un emendamento per mitigare gli effetti per le Regioni escludendo, dal rimborso dovuto all'Agente della riscossione le spese relative ai carichi affidati nello stesso periodo a titolo di tassa automobilistica.


- **Minor gettito derivante dalla riforma fiscale del 2022 per le Regioni a statuto speciale e le province autonome: preoccupano le minori entrate per il periodo successivo al triennio 2022-2024: si chiede, pertanto, l'estensione della misura compensativa per il minor gettito da compartecipazione all' IRPEF a decorrere dal 2025.**

→ **Trasporto Pubblico Locale:**

- **Compensazioni minori ricavi da tariffa per aziende TPL anno 2021.**

Il Governo aveva fornito rassicurazioni sulla copertura dei minori ricavi da tariffa alla stregua di quanto accaduto per il 2020.

L'art. 81 del ddl legge di bilancio 2023 prevede per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri per le aziende del TPL, nel periodo dell'emergenza da Covid-19 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai



servizi di trasporto pubblico fissata al 31 marzo 2022, uno stanziamento di 100 milioni di euro per il 2023 e di 250 milioni per il 2024.

Il fabbisogno per assicurare nel 2022 la compensazione dei minori ricavi tariffari inerenti all'esercizio 2021 è pari a circa 1.626 mln di euro definito sulla base dell'analogo fabbisogno accertato per l'esercizio 2020. Allo stato attuale, a fronte di un fabbisogno per il 2021 di circa 1.569 milioni di euro, risultante dai dati certificati trasmessi dalle aziende di settore alla Banca dati dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile è **garantita una copertura di circa 724 milioni di euro con una necessità residua di circa 845 milioni di euro.**

- **Maggiori costi energetici /carburanti.**

Il fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale è stato incrementato da ultimo dal DL 179/2022. Si prende atto positivamente e **si auspica analogo finanziamento anche per l'esercizio 2023.**

- **Adeguamento dei corrispettivi di servizio al tasso inflazione programmato**

Si ricorda l'obbligo da parte delle Regioni e delle Province autonome di adempiere all'adeguamento del corrispettivo che si traduce in una spesa obbligatoria per i bilanci regionali. La NADEF 2022 (settembre 2022), ha rivisto il tasso di inflazione programmata al 7,1% (dal 5,4%) mentre per il 2023 la previsione è del 4,3%. La legge di bilancio 2022 aveva previsto un incremento del Fondo Nazionale Trasporti progressivo pluriennale a causa della cronica sottostima del fabbisogno durante gli ultimi anni ma alla luce dall'attuale situazione l'incremento non risulta essere indicizzato nemmeno all'inflazione programmata.


→ **Sanità:**

- **Livello del fabbisogno sanitario nazionale;**
- **Maggiori costi fonti energetiche;**

L'articolo 96, del ddl legge di bilancio 2023, prevede un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Esclusivamente per l'anno 2023, una quota delle suddette risorse, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dei prezzi delle fonti energetiche.

Rimane da condividere con il Governo la soluzione per consentire il rispetto di almeno queste due priorità:

1. **Riforma della medicina territoriale:** con risorse adeguate gradualmente al livello dei servizi;
2. **Investimenti.**



- **Spese straordinarie sostenute dalle Regioni e Province autonome per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e costi Covid nell'esercizio 2022**

Nelle Audizioni della CR sul DL 176/2022 "Aiuti quater" e al Ddl Bilancio 2023 è stato segnalato il rischio di un mancato raggiungimento degli equilibri in sanità per il 2022 e della necessità di un ulteriore finanziamento per il 2022 a copertura di maggiori costi sostenuti dalle Regioni e province autonome per l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e per i costi Covid sostenuti nell'esercizio 2022 e non coperti da maggiori risorse statali.

Si tratta in prima istanza di "distribuire/ammortizzare" i costi pregressi per queste specifiche spese su scala pluriennale. In caso tale ipotesi non fosse accoglibile (alla luce dell'art.119 Costituzione) si potrebbe replicare il percorso utilizzato per l'esercizio 2021 dal precedente Governo attraverso lo stanziamento di risorse nel 2023 ai fini di un potenziale utilizzo all'interno delle procedure previste dal c. 174, L.311/2004 per l'esercizio 2022.

- **Riparto del FSN 2022**

Le Regioni e le Province autonome hanno raggiunto un Accordo il 2 dicembre scorso sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2022. Assume rilievo il ruolo del Governo per procedere celermente a consolidare il quadro normativo e consentire l'approvazione in tempi rapidi dell'Intesa Stato – Regioni necessaria per apportare le modifiche contabili di adeguamento degli stanziamenti dei servizi sanitari regionali entro l'esercizio finanziario 2022 così da consentire il totale accertamento e il totale degli impegni ai sensi del Titolo II del D.lgs. 118/2011.


→ **Investimenti territoriali: in sinergia istituzionale con gli Enti locali.**

- **Non sono previste risorse per gli investimenti delle Regioni da destinare per almeno il 70% ai comuni del proprio territorio.** (rifinanziamento legge 145/2018, art. 1, c. 134 e 135)
- **Accesso al fondo "avvio opere indifferibili" per gli ex Istituti Case Popolari**

Si chiede che anche gli ex IACP, così come i Comuni, soggetti attuatori PNRR per il Programma Sicuro, verde e sociale, possano fruire della preassegnazione del 15% dello stanziamento assentito per mitigare e dare copertura agli eventuali incrementi di costo di realizzazione degli interventi a seguito dell'incremento dei prezzi delle materie prime.

- **Accesso al fondo "avvio opere indifferibili per gli investimenti pubblici finanziati da risorse proprie regionali**

→ **Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e attuazione dell'art.116, terzo comma Costituzione e attuazione del federalismo fiscale - art. 119 Costituzione**



L'art.143 del ddl "Bilancio dello Stato 2023" ribadisce che i LEP devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale *"quale soglia della spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni..."*, contemporaneamente richiama che i LEP sono determinati nel rispetto dell'articolo 17 della L. 196/2009 e comunque nell'ambito degli stanziamenti a bilancio a legislazione vigente. Tali affermazioni sembrano in contraddizione fra loro, in quanto la definizione dei LEP devono prescindere dalla spesa storica. Si prende atto dell'adeguamento delle scadenze per l'attuazione del federalismo fiscale (d.lgs 68/2011) alla programmazione definita nel PNRR, ricordando che in prospettiva ad ogni LEP devono corrispondere adeguate risorse per la piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali.

▪ **Diritto allo studio universitario (borse di studio)**

Si ricorda che le "borse di studio universitarie" sono considerate "Livello essenziale delle prestazioni" e che lo Stato per competenza ne definisce l'ammontare. Parallelamente deve essere finanziata la funzione.

Il DM n. 1320/2021 ha modificato gli importi medi delle Borse di Studio dal 2022 e a copertura dei maggiori oneri finanziari correlati all'applicazione dei criteri di erogazione il ddl Bilancio 2023 ha previsto il rifinanziamento del Fondo Integrativo Speciale per le Borse di Studio DSU di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DLgs n. 68 del 29 marzo 2012 limitatamente alle annualità 2024 e 2025.


Già nell'anno accademico 2022 le disponibilità finanziarie (comprehensive delle risorse Statali, Regionali e del PNRR) coprono solo una percentuale del fabbisogno economico necessario per consentire a tutti gli studenti aventi diritto di ottenere la Borsa di Studio.

Sarebbe opportuno rifinanziare il Fondo anche per il 2023 se non per l'intero importo, almeno gradualmente in percentuale.

▪ **Sviluppo economico**


Si ritiene necessario che il Titolo V del DDL di Bilancio 2023, riferito alla Crescita e agli investimenti, preveda un adeguato rifinanziamento della c.d. nuova Sabatini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nonché una revisione del dimezzamento delle aliquote previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dalla legge di Bilancio 2022 per il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali rientranti nel Piano Nazionale Transizione 4.0.

Nella logica di contribuire in modo propositivo, si propongono almeno alcuni emendamenti **al ddl "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" – Atto Camera 643**



Emendamenti al ddl “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” – C 643


1. Regolazioni finanziarie in materia di: contributo finanza pubblica trasformato in investimenti per liberare risorse per crisi energetica; proroga norma riversamento allo Stato quota entrate “lotta evasione” trasformata in investimenti; sblocco avanzi vincolati”; “Possibilità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza energetica e alla crisi ucraina”.....	12
2. Incremento fondo per minori ricavi da tariffa aziende TPL.....	14
3. Disposizioni in materia di revisione prezzi (Articolo 79).....	15
4. Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa (Articolo 81).....	15
5. Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento (Articolo 102).....	17
6. A1 – Milano Sud-Lodi.....	18
7. Compensazione alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome del minor gettito IRPEF derivante dalla riforma fiscale 2022.....	18
8. Contributo spese straordinarie sostenute dalle Regioni e Province autonome per i maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche e costi Covid nell’esercizio 2022	19
9. Borse di studio universitario.....	20
10. Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità .21	
11. Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle residenze universitarie21	
12. Esclusione dal rimborso all’Agente della riscossione delle spese per le cartelle contenenti debiti annullati fino a €1.000.....	21
13. Edilizia sanitaria.....	22
14. Qualità aria.....	22
15. Risorse per investimenti delle Regioni.....	24
16. Modifica termini per revoca e riassegnazione risorse investimenti L. 145/2018.....	26
17. Interventi per rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026.....	26
18. Tassa automobilistica: termini di pagamento, identificazione del soggetto tenuto al pagamento, periodo di immatricolazione.....	27
19. Realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.....	28
20. Finanziamento dell’estensione del NUE 112 su tutto il territorio nazionale.....	29
21. Rifinanziamento Fondo emotrasfusi.....	29
22. Applicazione al bilancio delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.....	




23.	Emendamento per Accesso al fondo “avvio opere indifferibili per gli investimenti pubblici finanziati da risorse proprie regionali.....	30
24.	Accesso al fondo avvio opere indifferibili – Istituti Case Popolari.....	31
25.	IMU – IACP.....	32
26.	Bonus sociali ARERA per le forniture gas elettricità ed idrico	33
27.	Canone di locazione Edilizia Residenziale pubblica e reddito di cittadinanza	34
28.	Teleriscaldamento aliquota agevolata del 10% all’edilizia residenziale pubblica	34
29.	Rimborso straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore dei Consorzi di Bonifica per l’acquisto di energia elettrica a seguito della crisi idrica 2022	35
30.	Contributo acquisto energia elettrica consorzi di bonifica I trim 2023	37
31.	Capacità assunzionali	38
32.	Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 46, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 39	
33.	Modifica all’articolo 24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175	39
34.	Requisiti superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni	40
35.	Comandi – proroga	40
	AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	41
36.	Adeguamento del numero dei componenti delle Giunte regionali	41
37.	Proposta di modifica dell’art. 2, comma 1, lett. f) della legge n. 165/2004.....	41
38.	Estensione del perimetro di coinvolgimento dei professionisti e degli esperti circa il “Progetto 1.000 Esperti”.....	42
39.	Assunzioni a tempo determinato di personale a valere sui fondi Pnrr	42
40.	Uffici di supporto agli organi di direzione politica delle Regioni	44
41.	Salario accessorio titolari degli incarichi elevata qualificazione	45
42.	Differimento dei termini di prescrizioni per i contributi previdenziali	45
43.	Regime derogatorio del cumulo degli impieghi.....	45
44.	Interpretazione autentica dell’articolo 33, comma 1, del D.l. 30 aprile 2019, n. 34.....	46
45.	Sterilizzazione dei costi contrattuali.....	46
46.	Risorse contrattuali per il rinnovo dei CCNL Sanità e Funzioni Locali	47
47.	Assistenza tecnica per il PNRR.....	47
48.	Personale ricostruzione posti sisma 2016.....	47
49.	Clausola di salvaguardia (articolo 154).....	49
	SALUTE.....	49
50.	Incremento della quota premiale.....	49
51.	Traslazione all’anno 2023 dell’applicazione della sospensione della compensazione del saldo di mobilità sanitaria extraregionale definita per la Regione Calabria.....	49




52. Regione Sicilia	50
53. Risorse finanziarie ai fini dell'erogazione, nell'anno 2023, dell'emolumento accessorio una tantum.....	52
54. Sospensione effetti comma 174, art 1, L 311/2004 per maggiori spese Covid- 19 ed energetiche	52
55. Entrate payback 2020 e 2021 ai fini dell'equilibrio economico-finanziario	53
56. Iscrizione a ruolo crediti payback dispositivi medici.....	54
57. Contributo straordinario chiusura bilanci 2022 – VEDI EM N. 4.....	55
58. Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni per l'anno 2023 – VEDI EM N. 15	55
59. Disposizioni in materia di copertura finanziaria delle opere di cui al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico (ex art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67) in corso di realizzazione o di progettazione	56
60. Proroga dei finanziamenti per il contenimento delle liste d'attesa e flessibilità nel loro utilizzo	57
61. Liste di attesa e deroga DL 95/12.....	58
SALUTE – RISORSE UMANE	59
62. Attuazione a previsione del Patto per la Salute 2019-2021	59
63. Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza	60
64. Spesa per il personale Enti del SSN (articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35)	61
65. Impiego medici abilitati e specializzandi nei servizi di emergenza-urgenza	62
66. Rafforzamento dell'integrazione assistenza territoriale-ospedaliera.....	62
67. Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità	62
68. Integrazione alle attività professionali esercitabili dai dirigenti sanitari a rapporto non esclusivo.....	63
69. Permanenza in servizio personale del SSN	63
70. Disposizione di cui si propone la sostituzione (art. 5 - bis, comma 2, del D.L. 30.12.2019, n. 162)	64
71. Articolo 30 del D.lgs. 165/2001 e all'articolo 6 del D.L. 36/2022.....	65
1° emendamento.....	65
2° emendamento.....	65
3° emendamento.....	65
72. Superamento del precariato nel SSN (articolo 20 del D. Lgs. 75/2017)	66
73. Assunzione a tempo indeterminato del personale dei ruoli sanitario e socio- sanitario del SSN (articolo 1, comma 268, lett. b) della legge n. 234 del 2021), in materia di.....	67



74. TITOLO VI – Conferimento incarichi convenzionali ai medici specializzandi in pediatria e proroga dell’articolo 2-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 al 31 dicembre 2023.....	68
75. Personale comparto.....	69
76. ADI PNRR	69
77. Accesso fondo farmaci innovativi ex art. 1 comma 401, legge n. 232/2016 All’articolo 1, comma 401 della l.232/2016, dopo comma 405 è aggiunto il seguente periodo.	70
78. Accesso delle autonomie speciali alle risorse per il finanziamento delle spese per il personale per l’attuazione della Missione n. 6.1.....	71
79. Reclutamento medici extra UE (articolo 13 – DL 18/2020).....	72
AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI - POLITICHE DI COESIONE	72
80. Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici.....	72
81. Utilizzo del risultato di amministrazione per gli investimenti cofinanziati dai fondi europei.....	73
82. Riconoscimento dell’autonomia contabile per le autorità di gestione.....	74
83. Cofinanziamento dei programmi FESR e FSE a valere su risorse FSC	74
84. Deroghe contabili per gli investimenti cofinanziati dai fondi europei	75
85. Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento	75
86. Utilizzo nell’anno 2023 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 ...	77
87. Misure straordinarie in materia di proventi delle concessioni edilizie a favore degli enti locali 78	
88. Disposizioni in materia di imposta di soggiorno	78
89. Misure straordinarie in favore degli enti locali.....	79
90. Disposizioni in materia di comuni delle autonomie speciali.....	80
91. Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione.....	81
POLITICHE AGRICOLE	81
92. Istituzione “fondo ad hoc” per il sostegno delle filiere agricole colpite da gravi emergenze fitosanitarie	81
93. Abrogazione commi 1146 - 1148 della Legge n. 178/2020	82
94. Integrazione componenti CTFS	83
AMBIENTE.....	84
95. AIPO.....	84
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	85
96. Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa (Articolo 59).....	85
97. Fondo contributo straordinario a favore degli Enti accreditati.....	86
SVILUPPO ECONOMICO	86



98. Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2023 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in media e alta/altissima tensione (Articolo 3)	86
99. Non applicazione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 alle imprese esercenti esclusivamente attività di distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (Articolo 28)	87
100. Rifinanziamento del credito d'imposta per le imprese che operano nella Zona logistica semplificata	87
SPORT	88
101. Termini di adeguamento normative regionali (Dlgs 40/2021 - art 4 co 3)	88
102. Termini di adeguamento normative regionali (Dlgs 40/2021 - art 40 co 1)	88
103. Istituzione Fondo Attività Sportive Territoriali (FAST)	89



1. Regolazioni finanziarie in materia di: contributo finanza pubblica trasformato in investimenti per liberare risorse per crisi energetica; proroga norma riversamento allo Stato quota entrate "lotta evasione" trasformata in investimenti; sblocco avanzi vincolati"; "Possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza energetica e alla crisi ucraina".

1. All'articolo 144 sono aggiunti i seguenti commi:


"4. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, per gli esercizi 2023 – 2025, le Regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 – 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per gli anni 2023 - 2025 dell'importo previsto per ciascuna Regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni sia per le Regioni ordinarie che per le speciali. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è assentita dal Ministero dell'Economia e delle finanze entro successivo il 28 febbraio. In caso di mancata intesa il contributo di finanza pubblica di cui ai commi 850 – 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende confermato. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2023 al 2025, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 – *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

5. Le disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

6. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per:

- a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario (Regioni)
- b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
- c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche."

7. Il comma 6bis dell'articolo 5 del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con la legge 17 novembre 2022, n. 175 è sostituito dal seguente: "Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo



della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza energetica e alla crisi ucraina, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2023 e 2024 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, anche per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza energetica, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2022 e 2023, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.”

Relazione

Comma 4. L'impennata dei prezzi delle fonti energetiche colpisce anche il comparto Regioni. In analogia con quanto già avvenuto per gli enti locali e per il settore “sanitario” si ritiene indispensabile un contributo a sostegno anche delle amministrazioni regionali per garantire la continuità dell'esercizio delle altre funzioni proprie regionali. La maggiore spesa corrente compromette anche la stabilità degli equilibri di bilancio per l'anno 2022.

Poiché le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad assolvere un contributo di finanza pubblica per il triennio 2023 – 2025 relativo a “risparmi per riorganizzazione, digitalizzazione, potenziamento lavoro agile”, riversando risorse allo Stato secondo gli importi del riparto del contributo previsti in sede di auto-coordinamento dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, si propone di sospendere l'applicazione della norma nel periodo 2023 – 2025 per liberare risorse nei bilanci delle Regioni e far fronte al caro prezzi energetico.

Si ricorda, inoltre, che la norma che mirava a definire tali risparmi era stata scritta in un contesto ormai superato dalla realtà e dalla modifica della legislazione sulle modalità di utilizzo del lavoro agile nelle PA diverso da quello previsto nel periodo pandemico.

A copertura delle minori entrate per il mancato versamento del contributo di finanza pubblica, atteso che il Governo nazionale ha utilizzato i rimborsi connessi ai versamenti della compensazione della tassa automobilistica da parte delle Regioni pari a:

Anno 2023 = € 203.048.846,85

Anno 2024 = € 193.240.569,40

Anno 2025 = € 182.563.690,80

Anno 2026 = € 183.047.797,57

Anno 2027 = € 186.423.904,07

Anno 2028 = € 166.047.473,11


Anno 2029 = € 166.047.473,11,

con effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si propone allo Stato di ridurre il contributo per gli investimenti territoriali di cui alla tabella 1, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per gli anni 2023 - 2025 dell'importo previsto per ciascuna Regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni sia per le Regioni ordinarie che per le speciali.

Questa alternativa è già stata utilizzata per incrementare gli investimenti per gli enti territoriali con il DL decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, articolo 39, comma 14-sexies ove è previsto che le Regioni destinano le risorse non riversate allo Stato dal 2023 al 2033 a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica: il metodo di copertura assentito da RGS e conseguentemente già utilizzato per incrementare gli investimenti per gli enti territoriali con:

- **decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, articolo 39, comma 14-sexies**
- **decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, art. 11 ter, comma 3.**



Comma 5. Al fine di sostenere gli investimenti, si propone di prorogare anche per il periodo 2023 - 2025 la norma che prevede per le Regioni a statuto ordinario la non applicazione della disciplina prevista all'articolo 111, comma 2 -*novies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con corrispondente riduzione del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e impegno a stanziare risorse per investimenti per il medesimo importo secondo la normativa vigente. L'onere per la finanza pubblica è coperto dalla riduzione del contributo di cui alla tabella 1 citata. È mantenuta la finalizzazione di spesa per gli investimenti. **Non vi sono oneri per la finanza pubblica come peraltro certificato in occasione dell'approvazione dell'articolo 11 ter, del Decreto - legge n.4/2022.**

Comma 6. Si propone di utilizzare le risorse dell'avanzo vincolato, per le quali non soggiacciono obbligazioni giuridicamente vincolanti, al fine di sostenere gli equilibri di bilancio degli enti territoriali e delle aziende sanitarie, particolarmente colpite dall'aumento dei costi delle materie energetiche e per le spese per il COVID e per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche. La stessa procedura è stata prevista per ristorare risorse a favore dei soggetti economici particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia (art. 109, c.1 ter, del DL 18/2020) prorogati fino al rendiconto 2021.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica la copertura è prevista a carico di risorse già stanziate nel bilancio dello Stato. Analoga norma è già stata approvata con decreto - legge 18/2020, art. 109, c.1 ter, con riferimento all'esercizio 2019.

Comma 7. La norma consente, per gli esercizi 2023 e 2024, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione già a seguito dell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale, e quindi prima del giudizio di parifica da parte della Corte dei Conti e della conseguente approvazione con legge del rendiconto medesimo, in relazione alla crisi energetica e alla guerra in Ucraina in atto. Tale possibilità è già stata prevista per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 in relazione all'emergenza COVID.

2. Incremento fondo per minori ricavi da tariffa aziende TPL

1. Al comma 1, dell'articolo 81, le parole "100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024" sono sostituite da "200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026".

Conseguentemente il fondo di cui al comma 4 dell'articolo 152 del presente provvedimento è ridotto di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per il 2025 e 145 milioni di euro per il 2026.

Relazione

Il Governo della scorsa legislatura aveva fornito rassicurazioni sulla copertura dei minori ricavi da tariffa per le aziende del Trasporto Pubblico Locale alla stregua di quanto accaduto per il 2020.

L'emendamento mira a rifinanziare il Fondo per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri per le aziende del TPL nel periodo dell'emergenza da Covid-19 almeno nell'esercizio 2021. Il fabbisogno per assicurare nel 2022 la compensazione dei minori



ricavi tariffari inerenti all'esercizio 2021 è pari a circa 1.626 mln di euro definito sulla base dell'analogo fabbisogno accertato per l'esercizio 2020. Allo stato attuale, a fronte di un fabbisogno per il 2021 di circa 1.569 milioni di euro, risultante dai dati certificati trasmessi dalle aziende di settore alla Banca dati dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile è garantita una copertura di circa 724 milioni di euro con una necessità residua di circa 845 milioni di euro.

Pertanto, si incrementa il fondo del fabbisogno necessario. Non sono ancora previste le risorse alla copertura dei mancati ricavi da tariffa dell'esercizio 2022 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico fissata al 31 marzo 2022.

3. Disposizioni in materia di revisione prezzi (Articolo 79)

All'articolo 79, comma 1, lett. b, sono apportate le seguenti modifiche:

- al nuovo comma 6-bis, penultimo periodo, dopo le parole "*per l'anno 2023 le stazioni appaltanti*", le parole "*che non abbiamo avuto accesso al fondo di cui al comma 4 lettere a) e b) per l'anno 2022*" sono eliminate.
- al nuovo comma 6 quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Le richieste di accesso al fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti richiedenti nei limiti della disponibilità del Fondo ed in caso di insufficienza delle risorse in modo proporzionale*"

Relazione


Il primo emendamento risulta necessario al fine di consentire parità di trattamento ed accesso al fondo per l'annualità 2023 a tutte le stazioni appaltanti nessuna esclusa e consentire quindi di proseguire nelle attività di completamento delle opere pubbliche.

Il secondo emendamento risulta necessario al fine di consentire parità di trattamento ed accesso al fondo per l'annualità 2023 a tutte le stazioni appaltanti e comunque nei limiti della disponibilità del Fondo utilizzare il metodo proporzionale per assegnare le risorse in modo omogeneo.

4. Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa (Articolo 81)

All'articolo 81, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. All'articolo 3 del D.L. 121/2021 aggiungere il seguente comma: '10. Al fine di contribuire al rinnovo per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, attese le attuali e contingenti condizioni di mercato, tutti i termini previsti dall'art.4, comma 3-bis del Decreto Legge n. 121 del 10 settembre 2021 convertito con Legge 9 novembre 2021, n. 156, relativamente al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio sono prorogati di 12 mesi.'"



“1-ter. All’articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, il secondo e terzo periodo sono soppressi”.

IN SUBORDINE:

“1-ter. All’articolo 8, comma 9 del decreto-legge n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Qualora l’azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede, nei successivi dieci giorni, a informare l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). L’ANSFISA, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’ente concedente ovvero affidante, verificati e valutati i criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, l’entità degli interventi manutentivi non eseguiti, le conseguenze che l’omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, nonché le attività poste in essere da parte dell’azienda al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi, adotta le proprie determinazioni nei confronti dell’azienda, applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e comunica all’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico le predette determinazioni.”


Relazione nuovo comma 1-bis

L’art. 4, comma 3-bis, del DL 121/21 dispone il divieto su tutto il territorio nazionale della circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Tali scadenze rischiano di compromettere l’efficienza del servizio del trasporto pubblico locale sottraendo mezzi tuttora in circolazione e senza la possibilità di essere contemporaneamente sostituiti al momento della rottamazione. Molte Regioni hanno segnalato, infatti, forti ritardi nelle consegne previste dei nuovi mezzi, in conseguenza della situazione geopolitica internazionale che ha causato notevoli difficoltà alla filiera industriale, con particolare riguardo al reperimento delle materie prime.

Inoltre, occorre evidenziare come il disposto normativo imponga che la dismissione avvenga nel rispetto di tempistiche astratte talmente ravvicinate da apparire oggettivamente e tecnicamente incompatibili con la situazione attuale del mercato della fornitura di autobus. La sostituzione in tempi così ristretti con nuovi autobus esclusivamente ad alimentazione alternativa richiederebbe la disponibilità di adeguate infrastrutture di alimentazione, le quali hanno, tuttavia, tempi tecnici di realizzazione incompatibili con le scadenze temporali previste.

Pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio TPL regionale nelle more del completamento del rinnovo del parco rotabile, si ritiene necessario prorogare il termine di dismissione dei mezzi di categoria antinquinamento Euro 2 ed Euro 3.



Relazione nuovo comma 1-ter

L'articolo 8, comma 9, terzo periodo del decreto-legge n. 68/2022, nella versione risultante dalla conversione in legge, pone in capo agli enti concedenti ovvero affidanti il servizio di trasporto pubblico l'obbligo di sostituirsi all'azienda affidataria, che non esegue o ritarda l'effettuazione delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto dalle stesse utilizzati, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La norma presenta molte criticità, in particolare: da un lato, pone in capo agli enti concedenti o affidanti un potere sostitutivo che non sarebbero in grado di esercitare, non disponendo né di risorse adeguate né di strutture tecniche alle quali attribuire nuove competenze, oltre a porre concreti problemi operativi che potrebbero portare a contenziosi (es. accesso al sito nel caso di infrastrutture di proprietà privata), che certo non garantirebbero il raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge, cioè garantire la continuità e regolarità del servizio in caso di omessa manutenzione. Dall'altro, la norma si pone in contrasto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 50/2019, in base al quale è l'ANSFISA che dispone del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende esercenti i servizi di trasporto e delle aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, nonché delle competenze ispettive e sanzionatorie.

Pertanto, si ritiene opportuno eliminare il secondo periodo, peraltro aggiunto in sede di conversione del decreto-legge in oggetto, ovvero, in subordine, sostituire il terzo con quello proposto che riduce le criticità in capo agli enti affidanti o concedenti, evita la duplicazione del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende e preserva le competenze ispettive e sanzionatorie in capo ad un unico soggetto, ovvero all'ANSFISA.

5. Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento (Articolo 102)

All'articolo 102, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le risorse previste dal presente articolo destinate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono alla successiva assegnazione ai soggetti di cui al comma 1 secondo i criteri dalle stesse stabiliti nel rispetto della propria legislazione."

Relazione

Questo articolo viene proposto per consentire il rispetto della competenza legislativa primaria in materia di trasporti di interesse provinciale, compresi gli impianti di funivia, spettante alle province autonome in base all'articolo 8, cifra 18) dello Statuto di autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige."

6. A1 – Milano Sud-Lodi

Dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:

All'elenco dell'Allegato 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, avente ad oggetto “*Allegato IV-bis - (articolo 44-bis, comma 1) - (Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia – art. 44 bis)*”, il punto 5) A1 – Milano Sud-Lodi è stralciato.

Relazione

L'obiettivo della richiesta di stralcio dell'intervento in oggetto è quello di evitare rallentamenti (di tipo procedurale) sul progetto A1 Milano Sud – Lodi per il quale il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rif. M_INF.SVCA. REGISTRO UFFICIALE.U.0014789 del 9 giugno 2022 e con attività propedeutiche all'avvio dei lavori già in corso.

Inoltre, va considerato che progetti redatti secondo normativa tecnica ex NTC2008, come quello in oggetto, devono - ai sensi di quanto previsto dall'applicazione delle disposizioni transitorie delle NTC2018 (art. 2 del Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»” – essere avviati entro il 20/03/2023 (quinto anno successivo alla data di entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche), per evitare l'assoggettamento alla nuova normativa tecnica.

La norma, nel caso in specie, si configurerebbe, pertanto, come aggravio procedimentale, rallentando soltanto l'esecuzione dell'opera che è già stata sottoposta a tutti i passaggi approvativi e di consenso, anche a livello territoriale.

7. Compensazione alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome del minor gettito IRPEF derivante dalla riforma fiscale 2022

1. Dopo l'art.144 è inserito il seguente:

Art. 144 bis (*Compensazione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome del minor gettito IRPEF derivante dalla riforma fiscale 2022*)

“1. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alla riforma fiscale di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è previsto a decorrere dal 2025 un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione all'IRPEF, nella misura determinata per ciascuna autonomia speciale per l'anno 2024 dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2022.



Relazione

Il comma 4 dell'articolo 1 della legge di bilancio dello Stato per il 2022 ha previsto il ristoro delle minori entrate da compartecipazione all' IRPEF derivanti dalla riforma fiscale approvata con la medesima legge solo per il triennio 2022-2024. Con il presente emendamento si chiede che, analogamente a quanto già previsto per tutte le Regioni e le province autonome per i ristori delle minori entrate IRAP e addizionale Regionale all'IRPEF, venga garantito alle autonomie speciali il ristoro delle minori entrate da compartecipazione all' IRPEF anche per le annualità successive al 2024 nella misura già definita per ciascuna autonomia speciale per l'anno 2024 dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2022; ciò al fine di poter iscrivere con tempestività le relative somme nella prossima manovra di bilancio.

8. Contributo spese straordinarie sostenute dalle Regioni e Province autonome per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e costi Covid nell'esercizio 2022


1. Dopo l'articolo 96 è aggiunto il seguente:

“Art. 96 bis (Contributo straordinario per le spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e costi Covid nell'esercizio 2022)

1. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto - legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni in legge 17 novembre 2022, n. 175 è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022. Al riparto accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso Regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Le somme acquisite dalle Regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2022 dei rispettivi servizi sanitari.
2. All'onere si provvede per l'anno 2023 mediante riduzione dello stanziamento per 250 milioni di euro del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 del presente provvedimento e per 150 milioni di euro del fondo di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Relazione

È rifinanziato il fondo per la copertura delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e costi Covid nell'esercizio 2022. Si propone di replicare il percorso utilizzato per l'esercizio 2021 attraverso lo stanziamento di risorse nel 2023 ai fini di un potenziale utilizzo all'interno delle procedure previste dal c. 174, L.311/2004 per l'esercizio 2022.



9. Borse di studio universitario

- Al comma 3, dell'articolo 101, le parole "anni 2024 e 2025" sono sostituite con "anni 2023, 2024 e 2025".

Conseguentemente il fondo di cui al comma 4 dell'articolo 152 del presente provvedimento è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2023.

Relazione

L'emendamento in esame è volto a garantire anche per gli anni 2023 un incremento del Fondo Integrativo Speciale per le Borse di Studio DSU di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DLgs n. 68 del 29 marzo 2012– già previsto dalla norma, limitatamente alle annualità 2024 e 2025 – a copertura dei maggiori oneri finanziari correlati all'applicazione, a livello regionale, del recente DM n. 1320/2021.

A riguardo, si evidenzia che il citato DM ha comportato:

- l'aumento medio del valore delle Borse di Studio (+700 euro per Borsa, che salgono a + 900 euro per i borsisti fuori sede);
- la maggiorazione del valore delle Borse per diverse categorie di studenti (+ 15% per gli studenti meno abbienti con ISEE inferiore alla metà del limite massimo previsto; +20% per le studentesse iscritte alle lauree STEM e per gli studenti iscritti a più corsi di laurea; +40% per gli studenti disabili);
- l'ampliamento della platea degli studenti idonei, attraverso l'innalzamento dei livelli reddituali di ISEE ed ISPE per l'accesso al beneficio.


Si prevede che nell'anno accademico 2022 le disponibilità finanziarie (comprehensive delle risorse Statali, Regionali e del PNRR) coprano solo una percentuale del fabbisogno economico necessario per consentire a tutti gli studenti aventi diritto di ottenere la Borsa di Studio.

on un ulteriore aggravio del sotto-finanziamento del Fondo Integrativo Statale, ad oggi già esistente, a causa dell'importante aumento della spesa e del fabbisogno finanziario per le Regioni. Stando alle proiezioni elaborate, ad oggi con i fondi statali, regionali, degli atenei e del PNRR, per gli anni 2022 e 2023, il finanziamento pubblico si attesterebbe attorno all'85% dei costi per le Borse di Studio degli studenti che potrebbero accedere a tali agevolazioni, pertanto, una quota rilevante di soggetti aventi diritto rimarrebbero senza contributo. L'emendamento mira almeno alla copertura dei maggiori costi anche per il 2023. Si ricorda che le "borse di studio universitarie" sono considerate "Livello essenziale delle prestazioni" e che lo Stato per competenza definisce nell'ammontare ma parallelamente deve finanziare la funzione.

- Si chiede di **specificare che le risorse aggiuntive non siano oggetto del cofinanziamento regionale, ovvero che le stesse non siano conteggiate ai fini del calcolo delle risorse proprie delle Regioni e non siano prese in considerazione al fine di individuare la quota eccedente il 40% del FIS in sede di riparto.**

Relazione

l'incremento del Fondo è, infatti, necessario a garantire il mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi introdotti dalle disposizioni del PNRR, le cui risorse afferiscono alle sole annualità 2022 e 2023 e, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del DL 30 aprile 2022, n. 36, non sono conteggiate ai fini del cofinanziamento regionale. Prevedere al contrario che le Regioni debbano cofinanziare l'incremento di risorse previsto dall'art. 101 del Ddl di bilancio potrebbe comportare rilevanti criticità per i bilanci regionali a causa del crescente impegno finanziario.



10. Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Con riferimento al Fondo di cui al comma 179 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, si ribadisce la necessità di prevedere un **congruo incremento di tale fondo**, al fine di consentire il riparto dello stesso anche alle Regioni a Statuto Speciale.

Relazione

Le Regioni in più occasioni e da ultimo nell'espressione dell'intesa sul riparto del Fondo per l'anno 2022 nella seduta della Conferenza Unificata del 27 luglio 2022, hanno ritenuto opportuno di includere nel riparto di tale fondo anche le Regioni a Statuto Speciale, prevedendo un congruo incremento del fondo medesimo.

11. Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle residenze universitarie

Articolo aggiuntivo:

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle residenze universitarie derivante dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, sono destinati, anche attraverso le Regioni, agli Enti per il Diritto allo Studio e alle Università 25 milioni.
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati alla copertura dell'aumento dei costi dell'energia delle sole residenze universitarie i cui posti letto sono assegnati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli aventi i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'università e della Ricerca n. 1320 del 17.12.2021.
3. Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca in proporzione al numero di posti letto assegnati per l'anno accademico 2021/2022 a studenti capaci e meritevoli di cui al comma 2.

Relazione


La proposta emendativa, presentata già in occasione della conversione in legge del Decreto-legge n. 115 del 2022 e del Decreto-legge n. 144 del 2022, si propone di prevedere un sostegno in favore degli Enti per il diritto allo studio universitario, alla luce della particolare congiuntura economica che stiamo vivendo e che rischia seriamente di non consentire il soddisfacimento delle richieste degli studenti universitari.

L. 145/2018

12. Esclusione dal rimborso all'Agente della riscossione delle spese per le cartelle contenenti debiti annullati fino a €1.000

1. Al comma 3 dell'art. 46 è aggiunto il seguente periodo:

“In considerazione dell'importo medio della tassa automobilistica inferiore, per il 90% dei veicoli, all'importo di mille euro, le Regioni sono escluse dall'obbligo di corrispondere all'agente della riscossione le spese di cui al periodo precedente, per i carichi ad esso affidati per il recupero della medesima tassa automobilistica.”



Relazione

L'annullamento dei debiti di importo fino a €1.000,00, contenuti nelle cartelle affidate all'agente della riscossione dal 2000 al 2015 determinano la quasi totale cancellazione di crediti regionali a titolo di tassa automobilistica in quanto l'importo medio della stessa è inferiore a €200,00. L'emendamento proposto vuole mitigare gli effetti per le Regioni escludendo, dal rimborso dovuto all'Agente della riscossione ai sensi del primo periodo del comma 3, le spese relative ai carichi affidati nello stesso periodo a titolo di tassa automobilistica.

13. Edilizia sanitaria

1. Dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente articolo:

“Art.97 bis (Rifinanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico)

1. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 34 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n.234 è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato. La ripartizione dell'incremento di cui al presente comma avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2022, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'accesso alle risorse di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle Regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 34 miliardi di euro.”

Conseguentemente il fondo di cui al comma 4 dell'articolo 152 del presente provvedimento è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Relazione

L'emendamento mira a rifinanziare il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 anche per far fronte all'attuazione della “riforma della medicina territoriale”.

14. Qualità aria

1. Dopo l'art.126 è inserito il seguente:

Art. 126 bis (Misure urgenti per il sostegno degli investimenti in energie rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, oltreché sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di



ricarica elettrica per i veicoli anche del Trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.”

Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è ridotta per 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.

Relazione


La norma mira a finanziare nuovi interventi per il miglioramento della qualità dell'aria e per il raggiungimento degli obiettivi climatici con particolare impatto sull'emergenza energetica.

Gli interventi finora predisposti nelle Regioni del Bacino Padano, pur facendo leva sulle fonti alternative energetiche, prevedevano un orizzonte temporale pluriennale che oggi in presenza della guerra Russa –Ucraina non è più adeguato all'accelerazione necessaria ad incrementare gli investimenti in fonti rinnovabili.

L'emendamento prevede che una quota del 40% delle risorse stanziata nel *fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico*, quota calcolata in proporzione alla popolazione residente nelle Regioni del Bacino del Po, sia destinata a rifinanziare il fondo dell'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 per gli interventi volti all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella medesima area con particolare attenzione a sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

L'emendamento mira ad accelerare la spesa in quanto interventi e piani sono già stati definiti con Accordo fra Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica e le Regioni interessate al contrario di quanto prevede il comma 498 che indica la necessità prima di appositi decreti da definirsi di concerto con ben 6 ministeri (*decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo*) per le modalità e criteri di utilizzo del fondo quindi anche di specifici *“bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico”*.

Anche la relazione illustrativa della legge 234/2021 evidenziava che per la procedura di infrazione aperta del «Bacino del Po», **«il 10 novembre 2020, è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (procedura di infrazione 2014/2147 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani). Nel caso in cui la Commissione Europea decidesse di proseguire con la procedura ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il nostro Paese rischierebbe di dover pagare sanzioni economiche molto ingenti Tale direttiva assegna infatti all'Italia importanti impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale particolato e l'ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, con obiettivi finali fissati al 2030), con l'obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure.**



Si richiama la necessità di far fronte alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti relativi ai valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10 e per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limiti e alla Sentenza 12 maggio 2022 per non aver adempiuto agli obblighi in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2

Il superamento dei limiti è tuttora in corso.

Si ricordano l'impegno del Parlamento nella risoluzione del Senato (6 – 00188) n.1 – 27 aprile 2021 in relazione all'approvazione del PNRR che considera parte integrante anche le risoluzioni precedenti in particolare la (6 – 00181), n.3 del Senato che approva tra l'altro il parere della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati del 23 marzo 2021, che ha rimarcato l'importanza *“di assumere le opportune iniziative dirette alla riduzione dell'inquinamento dell'aria e del particolato atmosferico dell'area del Bacino Padano.”* oltreché la volontà espressa nella risoluzione alla NADEF21 di proseguire nell'attuazione del *Green New Deal*, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica.

Nel caso in cui le iniziative in essere non produrranno miglioramenti rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica la copertura è prevista a carico di risorse già stanziato nel bilancio dello Stato.

15. Risorse per investimenti delle Regioni

1. Dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

“art.144 bis (Misure per il sostegno degli investimenti territoriali)

1. Al comma 134, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo e il secondo periodo del comma 134 sono sostituiti dai seguenti: «Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, per il dissesto idrogeologico, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 385 milioni di euro per l'anno

2022, di 474,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 624,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 224,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 359,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 404,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 454,5 milioni di euro per il 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'articolo 11 ter, comma 3, del decreto - legge 27 gennaio 2022, n.4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25.

b) La tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 della presente legge;

Conseguentemente il fondo di cui al comma 4 dell' articolo 152 del presente provvedimento è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2031 e di 150 milioni di euro per il 2032.

Tabella 1

Regioni	Percentuale di riparto	Contributo anno 2021	Contributo anno 2022	Contributo anno 2023	Contributo anno 2024	Contributo anno 2025	Contributo anno 2026	Contributo anno 2027 - 2031	Contributo anno 2032	Contributo anno 2033	Contributo anno 2034
Abruzzo	3,16%	4.266.000	12.164.711	14.994.200	19.734.200	7.094.200	11.360.200	12.782.200	14.362.200	11.044.200	6.320.000
Basilicata	2,50%	3.375.000	9.625.711	11.862.500	15.612.500	5.612.500	8.987.500	10.112.500	11.362.500	8.737.500	5.000.000
Calabria	4,46%	6.021.000	17.170.711	21.162.700	27.852.700	10.012.700	16.033.700	18.040.700	20.270.700	15.587.700	8.920.000
Campania	10,54%	14.229.000	40.579.079	50.012.300	65.822.300	23.662.300	37.891.300	42.634.300	47.904.300	36.837.300	21.080.000
Emilia-Romagna	8,51%	11.488.500	32.765.211	40.379.950	53.144.950	19.104.950	30.593.450	34.422.950	38.677.950	29.742.450	17.020.000
Lazio	11,70%	15.795.000	45.043.342	55.516.500	73.066.500	26.266.500	42.061.500	47.326.500	53.176.500	40.891.500	23.400.000
Liguria	3,10%	4.185.000	11.934.605	14.709.500	19.359.500	6.959.500	11.144.500	12.539.500	14.089.500	10.834.500	6.200.000
Lombardia	17,48%	23.598.000	67.296.737	82.942.600	109.162.600	39.242.600	62.840.600	70.706.600	79.446.600	61.092.600	34.960.000
Marche	3,48%	4.698.000	13.396.816	16.512.600	21.732.600	7.812.600	12.510.600	14.076.600	15.816.600	12.162.600	6.960.000
Molise	0,96%	1.296.000	3.697.395	4.555.200	5.995.200	2.155.200	3.451.200	3.883.200	4.363.200	3.355.200	1.920.000
Piemonte	8,23%	11.110.500	31.686.895	39.051.350	51.396.350	18.476.350	29.586.850	33.290.350	37.405.350	28.763.850	16.460.000
Puglia	8,15%	11.002.500	31.376.158	38.671.750	50.896.750	18.296.750	29.299.250	32.966.750	37.041.750	28.484.250	16.300.000
Toscana	7,82%	10.557.000	30.108.342	37.105.900	48.835.900	17.555.900	28.112.900	31.631.900	35.541.900	27.330.900	15.640.000
Umbria	1,96%	2.646.000	7.544.974	9.300.200	12.240.200	4.400.200	7.046.200	7.928.200	8.908.200	6.850.200	3.920.000
Veneto	7,95%	10.732.500	30.609.316	37.722.750	49.647.750	17.847.750	28.580.250	32.157.750	36.132.750	27.785.250	15.900.000
TOTALE	100,00%	135.000.000	385.000.000	474.500.000	624.500.000	224.500.000	359.500.000	404.500.000	454.500.000	349.500.000	200.000.000

Relazione

È rifinanziato il fondo per gli investimenti delle Regioni a statuto ordinario per 1 miliardo di euro dal 2023 al 2032 (50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024 – 2031 e 150 milioni di euro per il 2032). Fra le finalità per cui sono concessi contributi, è stato aggiunto anche il “il dissesto idrogeologico”.

Si ricorda che il 70% delle risorse è assegnato dalle Regioni ai comuni del proprio territorio per le finalità previste dal comma 135:

“a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;

c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;


c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

c-quater) infrastrutture sociali;

c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale.”



16. Modifica termini per revoca e riassegnazione risorse investimenti L. 145/2018

1. All'articolo 144 è aggiunto il seguente comma:

“4. All’art. 1 comma 136-bis della L. 145/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole “30 settembre” con le seguenti: “il 31 dicembre”

b) al secondo periodo, sostituire le parole “15 dicembre di ciascun anno” con le seguenti: “30 aprile dell’anno successivo”

Relazione

In considerazione della modifica del termine di cui al comma 136 operata dal D.L. 68/2022 appare opportuno adeguare i termini del comma 136 bis, in caso di mancato rispetto da parte dei Comuni del novellato termine di cui al comma 136, prevedendo quale nuovo termine per la revoca e la riassegnazione dei contributi il 31 dicembre e quale nuovo termine per l'affidamento dei contributi riassegnati il 30 aprile dell'anno successivo. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

17. Interventi per rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026

1. Dopo l'art.106 è inserito il seguente articolo:

Art. 106 bis (Misure per interventi per le Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026)

1. Per lo sviluppo degli interventi e i progetti diretti a rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, anche ai fini di realizzare o riqualificare infrastrutture turistiche ludico – sportive per attuare le politiche di inclusione delle persone con disabilità, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sul fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 del presente provvedimento che è corrispondentemente ridotto.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso e sono ripartite le risorse.”

Relazione

Per lo sviluppo degli interventi e i progetti diretti a rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, anche ai fini di realizzare o riqualificare infrastrutture turistiche ludico – sportive per attuare le politiche di inclusione delle persone con disabilità, sono assegnate risorse con riferimento a tutte le aree olimpiche. Il principio di inclusione è al centro del messaggio delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, è prevista anche una nuova disciplina sportiva.

18. Tassa automobilistica: termini di pagamento, identificazione del soggetto tenuto al pagamento, periodo di immatricolazione

1. Dopo l'art.144 è inserito il seguente:

“Art. 144 bis (Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, all'articolo 5 del decreto - legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole *“alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”* sono sostituite dalle parole *“al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta”*;
- b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: *“La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile”*.

Relazione

La normativa nazionale dispone che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli (art. 4 della legge 16.05.1970, n. 281; decreto-legge 953/1982, articolo 5; comma 32; art. 7 L. 99/2009).

L'emendamento prevede che siano tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, al primo giorno utile per il pagamento, risultano essere proprietari (etc.) del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Questa formulazione della norma mira ad offrire una serie di guadagni in termini di certezza nell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, di chiarezza nei profili di riparto territoriale del gettito, nonché finalizzata a mitigare taluni profili critici sotto il profilo gestionale che talvolta ricadono anche sul contribuente.

L'applicazione di tale disciplina, in modo uniforme sul territorio nazionale, evidenzia la necessità di specificare che il soggetto tenuto al pagamento è l'ultimo proprietario (etc.) del primo giorno. Infatti, soprattutto nei casi di noleggio senza conducente, il primo proprietario del primo giorno è la società che, nella medesima giornata, è tenuta ad effettuare le necessarie comunicazioni agli archivi di competenza con l'ovvia conseguenza che nel medesimo giorno si verificherebbe una variazione di soggetto obbligato.

Si rileva, inoltre, che questo intervento normativo potrebbe avere maggior razionalità se accompagnato dall'introduzione del principio della cd "mensilizzazione" della tassa.

Un intervento di questo tipo favorirebbe, infatti, una più semplice individuazione del soggetto passivo e una maggiore accuratezza nell'attribuzione gettito effettivamente spettante ad ogni singola Regione in base all'effettiva territorialità della base imponibile.

ACI ha già fornito per le vie brevi un parere favorevole su una ipotesi normativa di convergenza al primo giorno utile per il pagamento

Inoltre, attualmente, in base alla normativa nazionale di riferimento, il pagamento va effettuato entro la fine del mese in cui la vettura è immatricolata. Se, invece, la vettura è immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa può essere pagata entro la fine del mese successivo.

State l'eccessività esiguità del termine decadale ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti ai sensi di legge, l'emendamento propone di differire il termine di pagamento della tassa auto entro la fine del mese successivo a quello di immatricolazione.


Per consentire gli adeguamenti necessari, tenuto anche conto anche dei tempi e costi di intervento per entrambe le modifiche la norma ha decorrenza a partire dal 01 gennaio 2024.

19. Realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

1. All'articolo 96 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “e 2022”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “, 2022, 2023 e 2024”; le parole “la somma di 32,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “la somma di 38,5 milioni di euro”; al comma 1, punto a) le parole “9 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “12 milioni di euro” e dopo la parola “riconosciute” sono aggiunte le parole “quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”; al comma 1, punto b) le parole “12,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “15,5 milioni di euro” e dopo le parole “con ioni carbonio” sono aggiunte “e protoni;”

4. All'articolo 38, comma 1 -novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».



Relazione

L'emendamento mira a dare una prospettiva pluriennale agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura e dei relativi livelli essenziali di assistenza e, conseguentemente offrire continuità alle cure e un'aspettativa di vita ai pazienti, in relazione alle strutture riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e ai centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.

Non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il finanziamento è dato da un accantonamento sulle risorse già disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale.

20. Finanziamento dell'estensione del NUE 112 su tutto il territorio nazionale

1. Dopo l'art.146 è inserito il seguente:

Art. 146 bis (*Finanziamento dell'estensione del NUE 112 sul territorio nazionale*)

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 982, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 è incrementata di 39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente il fondo di cui al comma 4, dell'articolo 152 del presente provvedimento è ridotto di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Relazione

Con legge 145/2018 è stato istituito il "Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo" per consentire l'estensione del Servizio 112 NUE a tutte le Regioni del territorio nazionale.

La quantificazione di tale Fondo parte dall'ipotesi di un costo complessivo pari ad 1 euro a cittadino residente (quindi circa 59 milioni), di cui il 70% stimato per i costi del personale.

Il rifinanziamento del Fondo consentirebbe di concorrere alla copertura della spesa corrente, commisurata al costo presunto per il personale.


21. Rifinanziamento Fondo emotrasfusi

1. Dopo l'art .98 è aggiunto il seguente:

Art. 98 bis (Rifinanziamento fondo emotrasfusi)

1. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30/12/2020, n. 178 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Conseguentemente il fondo di cui al comma 4 dell'articolo 152 del presente provvedimento è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.



Relazione

Con legge 25 febbraio 1992 n. 210 lo Stato ha riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, attribuendo il relativo onere economico al Ministero della Salute, come sancito dall'art. 8 della stessa normativa.

Le Regioni hanno anticipato il pagamento a partire dal 2012: le annualità 2012-2014 sono state rimborsate, mentre restano irrisolte le questioni del rimborso degli indennizzi che le Regioni hanno anticipato dal 2015 e del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per il trasferimento di tale funzione.

In base alla ricognizione effettuata dalle Regioni nel 2021, l'importo complessivamente anticipato dalle Regioni nel periodo 2015-2019 è di 841,9 milioni.

La legge di bilancio 2021 ha istituito un fondo per il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle Regioni, stanziando 50 milioni solo per il 2021, a fronte dei circa 160 milioni che le Regioni stanziavano per ogni annualità.

L'emendamento mira a costituire un primo rifinanziamento statale continuativo, vieppiù alla luce delle numerose ultime sentenze sui risarcimenti «*per sangue ed emoderivati infetti*» in cui il Ministero della Sanità è condannato a risarcire i danni per omessa vigilanza e controllo.

22. Applicazione al bilancio delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.

1. All'articolo 144 sono aggiunti il seguente comma:

“4. Per l'esercizio finanziario 2023, le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.”


Relazione

La finalità dell'emendamento è quella di favorire l'applicazione delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione all'esercizio finanziario 2023 riconoscendo la possibilità di nettizzare il FAL in sede di determinazione dell'avanzo iscrivibile ai sensi dell'art. 1, commi 897 e 898 della legge 145/2018.

23. Emendamento per Accesso al fondo “avvio opere indifferibili per gli investimenti pubblici finanziati da risorse proprie regionali

All'articolo 79, comma 1, lett. b), alinea comma6 quater, è aggiunto il seguente periodo: “

1. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 550 milioni per il 2023 e 250 milioni nel 2024 alla realizzazione degli investimenti pubblici delle Regioni e delle province autonome finanziati con risorse proprie



Relazione

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, è riservata una quota del fondo per l'avvio delle opere pubbliche per gli enti territoriali agli investimenti pubblici delle Regioni e delle province autonome finanziati con risorse proprie degli enti.

24. Accesso al fondo avvio opere indifferibili – Istituti Case Popolari

1. All'articolo 68 è aggiunto il seguente comma:

“12. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito con modifiche in legge 17 novembre 2022, n.175, sono apportate le seguenti modifiche:


- a) al comma 1 dell'articolo 29 dopo il periodo “si applica anche agli interventi degli enti locali” aggiungere “e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, finanziati”;
- b) al comma 2 dell'articolo 29 dopo il periodo “A tal fine, gli enti locali” aggiungere “e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati”;
- c) all'art. 29 è aggiunto il comma 4 bis: “4 bis. Al comma 7 ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo la frase “Per gli interventi degli enti locali” aggiungere “e territoriali”;
- d) all'articolo 30, comma 1, dopo il periodo “servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è aggiunto “e del Fondo complementare al PNRR (PNC)”.

Relazione

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Relativamente alle risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13 queste sono state destinate al finanziamento del Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, Sicuro verde e sociale. Il comma 2 septies del DL 59/2021 “*al fine di favorire l'incremento del patrimonio delle Regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati*” ha definito la tipologia di interventi da prevedere con l'utilizzo delle risorse assegnate al Programma. Con successivo DPCM del 15 settembre 2021 sono state poi ripartite le complessive risorse di 2 miliardi di euro alle Regioni e definite le modalità ed i termini di accesso al finanziamento.

In ragione di quanto disposto dalle citate norme e della considerazione quindi di prevedere tali interventi per, le Regioni hanno individuato interventi afferenti la riqualificazione del patrimonio di ERP di proprietà dei comuni e degli ex IACP, finanziando, nell'ambito delle risorse stanziato alle singole Regioni dal DPCM del 15 settembre 2021, tali amministrazioni.

Le richieste di emendamenti all'articolo 29 e all'articolo 30 del DL n. 144/2022 concernente “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” risultano necessari al fine di prevedere che anche gli ex IACP, finanziati così come i Comuni dalle risorse afferenti il Programma Sicuro, verde e sociale, possano fruire della preassegnazione del 15% dello stanziamento assentito per mitigare e dare copertura agli eventuali incrementi di costo di



realizzazione degli interventi a seguito dell'incremento dei prezzi delle materie prime. Con la richiesta modifica dell'articolo 29 si pone quindi rimedio ad una chiara diseguaglianza di trattamento tra i Comuni, che attualmente accedono alla preassegnazione, e gli ex IACP che possono unicamente accedere al Fondo integrativo secondo la modalità ordinaria.

E' peraltro da considerare che gran parte dei finanziamenti riferiti al Programma *de quo* sono stati assegnati dalle Regioni agli ex IACP e che la giusta previsione, richiesta con tali emendamenti anche a tali aziende, della preassegnazione prevista unicamente per i comuni dall'articolo 29 del DL 144/2022, consentirebbe a gran parte degli interventi finanziati di poter avere l'immediata copertura dei costi di realizzazione e poter quindi anticipare, rispetto al termine del 31 dicembre 2022 stabilito dal cronoprogramma procedurale del decreto MEF del 15 luglio 2021, le procedure di messa a gara dei lavori.

Con la modifica dell'art.26 del DL 50/2022, anche per gli interventi finanziati con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, si richiede che anche gli enti territoriali, e quindi le Regioni, possano fruire della preassegnazione del 20% dello stanziamento assentito per mitigare e dare copertura agli eventuali incrementi di costo di realizzazione degli interventi a seguito dell'incremento dei prezzi delle materie prime. Anche in questo caso si pone rimedio ad una chiara diseguaglianza di trattamento tra i Comuni, che attualmente accedono alla preassegnazione, e le Regioni che possono unicamente accedere al Fondo integrativo secondo la modalità ordinaria.

Parimenti risulta necessario prevedere l'emendamento all'articolo 30 del DL n. 144/2022 che ha aggiunto il comma 1046bis, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'emendamento richiesto tende quindi ad estendere anche agli interventi PNC la possibilità di utilizzare le eventuali economie di risorse che dovessero rilevarsi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime e dei materiali.

L'estensione anche a tali interventi (PNC) della possibilità di utilizzare le economie avrebbe, peraltro, lo scopo di rendere più celere la copertura finanziaria degli interventi ai quali necessitino integrazioni, rispetto ai tempi di richiesta di accesso al Fondo integrativo di cui al DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato in GU il 12 settembre 2022, attuativo dell'articolo 26, comma 7.

Altresì costituirebbe un ulteriore strumento di facilitazione del perseguimento, entro i termini, delle finalità sociali del Programma e dei target stabiliti con il PNC.

25. IMU – IACP

1. Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente

“Articolo 21 bis (*Esenzione IMU alloggi di proprietà degli ex IACP*)


1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 741, lett. c) punto 3) dopo le parole “24 giugno 2018” sono aggiunte “, *come integrato dall'art. 10 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80*”;
- b) all'articolo 1, comma 749, il secondo periodo è soppresso.”

Relazione

La formulazione nella L.160/2019 dell'“Unificazione IMU-TASI” risulta equivoca, non riconoscendo chiaramente agli alloggi di proprietà degli ex IACP la qualifica di alloggio sociale ed aprendo, quindi, alla concreta possibilità di un ritorno dell'applicazione dell'IMU agli ex IACP.

Mentre il comma 741, lett. c) esclude dall'applicazione dell'imposta gli “alloggi sociali” di cui al Decreto Ministeriale 22 aprile 2008, il comma 749 precisa invece che: gli alloggi regolarmente



assegnati da IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati beneficiano della detrazione di € 200 prevista per l'abitazione principale, lasciando quindi intendere che gli alloggi delle ALER ne siano destinatari.

La L. 80/2014, in sede di conversione del Decreto-legge n. 47/2014 (si veda art. 10, comma 3) ha precisato la qualifica di alloggio sociale nei seguenti termini:

“Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato (...)”

Il mancato richiamo del comma 741 lett c) della L.160/2019 a questa disposizione rende applicabile alle Aziende il comma 749 che rende gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli IACP comunque denominati, soggetti all'aliquota di base per l'abitazione principale, passibile della detrazione nella misura di € 200.

Qualora restasse immutata la formulazione attuale non solo verrebbe di fatto sconfessato quanto previsto dalla L. 80/14, ma si rischierebbe di gettare il sistema degli ex Istituti autonomi case popolari in una situazione di grave crisi finanziaria (evidentemente tale problematica si porrebbe in tutte le regioni italiane).

Negli esercizi di applicazione dell'IMU agli ex IACP il gettito complessivo del tributo è stato infatti di oltre 120 mln€ annui, con un picco nel 2012.

Si tenga presente, quale termine di confronto, che nell'esercizio 2018 le ALER hanno svolto manutenzioni ordinarie per oltre 200 milioni di euro. È evidente che l'aggravio dell'imposizione fiscale, avrebbe una ricaduta diretta importante nel contenimento delle manutenzioni ordinarie, elemento che inciderebbe direttamente sul servizio fornito ad un'utenza composta da persone in stato di fragilità (si tratterebbe di una scelta purtroppo obbligata, non essendo evidentemente comprimibili altre spese, quali il riscaldamento degli alloggi, le spese inerenti l'organico, così come il pagamento delle altre imposte e tributi cui sono sottoposte le aziende).

Si ritiene, quindi, di doversi specificare che la qualifica di alloggio sociale si richiama alla definizione espressa in sede di L. 80/14, che include gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati dalle ALER. Coerentemente con tale scelta si propone l'eliminazione del secondo periodo del comma 12, che di fatto smentisce l'esenzione sopra richiamata.


Infine, da precisarsi che, dal 2014 l'imposta non viene applicata agli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli ex IACP, comunque denominati: si ritiene, quindi, che l'emendamento esposto non renderebbe necessario reperire copertura finanziaria alternativa, in quanto non risulta che la relazione tecnica abbia indicato una stima di gettito alle predette disposizioni e conseguentemente le amministrazioni abbiano indicato nei rispettivi bilanci delle entrate.

26. Bonus sociali ARERA per le forniture gas elettricità ed idrico

1. All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

“4. All'art 1, dopo il comma 2, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche in legge 15 luglio 2022, n. 91, è inserito il seguente comma:

“2 bis. *Nel caso di forniture condominiali centralizzate di immobili prevalentemente adibiti a edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o di enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) comunque denominati, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, definisce le modalità applicative per l'erogazione dei bonus sociali di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9 bis,*



del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, al fine di riconoscerli all'ente cui sono intestate le utenze che provvede a contabilizzarli a credito del cittadino.

Relazione

I bonus sociali elettrico, gas e idrico sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.

La normativa vigente relativa ai bonus sociali dell'ARERA indirizza il beneficio direttamente agli utenti finali; tuttavia, tali erogazioni restano ignote ai proprietari degli alloggi in locazione.

La modifica, a invarianza di spesa, è proposta nel caso di forniture condominiali centralizzate di immobili prevalentemente adibiti a Edilizia Residenziale Pubblica e consente il riconoscimento del bonus all'ente cui sono intestate le utenze, che provvede a contabilizzarli a credito del cittadino.

Lo strumento consente agli IACP comunque denominati di contenere la potenziale morosità degli inquilini, soprattutto con l'aggravamento della situazione di emergenza energetica, riducendo il problema alla fonte ed evitando la dispersione del beneficio.

L'emendamento non ha riflessi di natura economico finanziaria.

27. Canone di locazione Edilizia Residenziale pubblica e reddito di cittadinanza

1. Dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente:

“Art. 60 bis (*Modifica alla disciplina della lett. b) del comma 1 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26*)

1. La lett. b) del comma 1 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 è così sostituita:

“b) una componente destinata al pagamento del canone di locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. Nei casi di contratto di locazione di Edilizia Residenziale Pubblica, la componente per la locazione comprende, fino all'importo massimo indicato al primo periodo, anche le spese generali indicate nel contratto di locazione. Tale quota è versata da INPS al soggetto gestore indicato nel contratto di locazione”.


Relazione

La modifica ha due obiettivi ad invarianza di spesa:

1. specificare che la quota del reddito di cittadinanza parametrata al canone di affitto è effettivamente destinata al pagamento del canone di locazione;
2. prevedere che nel caso di contratto di Edilizia Residenziale Pubblica l'importo comprende anche le spese previste nel contratto ed è versata da INPS all'IACP o all'Ente indicato nel contratto.

28. Teleriscaldamento aliquota agevolata del 10% all'edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:



“3. La tabella A del D.P.R. 26/10/1972 n° 633 è integrata al punto 122 mediante l’inserimento, dopo le parole “uso domestico”, del seguente inciso: “, nel quale sono incluse le forniture ad alloggi di edilizia residenziale pubblica anche qualora il contratto di fornitura risulti intestato all’ente o azienda proprietaria,”

Relazione

La normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto applicata sulla fornitura di energia, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*, prevede l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10% alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria”.

La circolare del 07/04/1999 n. 82 Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate affari giuridici serv. III, I.V.A. - *Somministrazioni di energia elettrica - Definizione di uso domestico* ha chiarito il concetto di uso domestico precisando: “L’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione. Sulla base di quanto precede anche negli impieghi diretti a soddisfare i fabbisogni di ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, si ravvisa "l'uso domestico" dei prodotti in esame da parte degli enti gestori, sempreché questi ultimi nell'ambito di tali strutture non svolgano attività verso corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato D.P.R. n. 633 del 1972”.

Tale presupposto esclude gli alloggi locati nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, pur disponendo di patrimonio abitativo pubblico locato a soggetti svantaggiati, dall’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%.

La proposta di emendamento integrativo del DPR del 29 ottobre 1972, n. 633, intende rendere applicabile anche gli alloggi locati nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica l’aliquota agevolata descritta al punto 122) parte terza dell’allegata tabella A del DPR nel caso di locazione di alloggi regolarmente assegnati nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica.


L’emendamento si rende necessario a seguito dei rincari dei prezzi dell’energia conseguenti alla crisi Ucraina per ridurre le ricadute economiche sui gestori pubblici del patrimonio adibito a servizi abitativi pubblici e, conseguentemente, ai cittadini assegnatari degli alloggi.

29. Rimborso straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore dei Consorzi di Bonifica per l’acquisto di energia elettrica a seguito della crisi idrica 2022

1. Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

Art.11 bis (Rimborso straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore dei Consorzi di Bonifica per l’acquisto di energia elettrica a seguito della crisi idrica 2022)

1. Ai Consorzi di Bonifica dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente



sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dai Soggetti di cui al comma 1 a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, i Consorzi di Bonifica richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul fondo del comma 4 dell'articolo 152 del presente provvedimento.

Relazione

Nel corso del 2022 il settore agricolo ha dovuto subire il combinato disposto di un forte aumento della componente energia e gli effetti di una grave crisi siccitosa, acclarata anche dagli atti di carattere nazionale che sono intervenuti a sostegno del settore e dai ripetuti rapporti della



Distrettuale del Bacino del Po che per un tempo prolungato hanno previsto la dichiarazione di severità idrica alta per tutto il Bacino del Po (La siccità della primavera - estate, la più severa degli ultimi decenni, causata dal dimezzamento delle precipitazioni rispetto alla media 1991/2020, amplificata dal livello record delle temperature, che nel Nord ha raggiunto 1,07 °C superiore rispetto alla media 1991/2020 ha determinato un deficit idrico del 60% per le Regioni del Nord Ovest. Per la gravità della situazione il Consiglio dei Ministri ha deliberato il 4 luglio lo stato di emergenza per le Regioni del Nord Ovest, esteso con successiva deliberazione del 14 luglio anche al distretto dell'appennino centrale ed all'Umbria).

Pertanto, mentre ad oggi state emesse norme in favore delle imprese (suddivise in energivore e non), delle imprese agricole, degli enti locali, ma in tale ambito non sono mai stati previsti aiuti ai Consorzi di Bonifica per la propria attività di bonifica e irrigazione, funzioni pubbliche normativamente riconosciute.

È pertanto necessario inserire nella presente norma un intervento specifico a beneficio dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario finalizzata a sterilizzare i maggiori oneri sostenuti nel corso della campagna irrigua del 2022, derivanti dall'aumento del costo della componente energetica e dai maggiori oneri di sollevamento prodotti dalla crisi siccitosa. Tali maggiori oneri rischiano di ricadere sulle imprese agricole per le attività di sollevamento delle acque, e di riflesso sul costo dei prodotti alimentari per i consumatori, sui cittadini nonché sui proprietari consorziati tutti che beneficiano dell'attività di bonifica e irrigazione consortile.

Infatti, i costi dell'energia necessari per il funzionamento degli impianti idrovori ed irrigui incidono pesantemente sui contributi a carico dei consorziati. Com'è noto, in alcuni periodi dell'anno gli impianti devono funzionare a ciclo continuo sia per la difesa dalle acque che per l'irrigazione, ed in occasione della siccità i consumi di energia da parte dei Consorzi di bonifica si sono elevati notevolmente.

L'esito è un notevole incremento dei costi e una erosione dei bilanci di questi enti a finalità pubblica, che hanno avuto extra costi rilevati, rispetto al 2021, per un totale di 100 milioni di euro,

Il credito d'imposta di cui ciascun consorzio andrà ad usufruire sarà portato in diminuzione dei costi di esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione ai fini della determinazione dei contributi consortili per l'anno 2023. Si intende così evitare il trasferimento di maggiori costi a carico dei bilanci dei consorziati -agricoli, industriali, commerciali e civili- ma anche il conseguente aumento dell'inottemperanza degli obblighi contributivi, che potrebbe mettere a rischio la continuità dei servizi essenziali svolti istituzionalmente dai consorzi di bonifica, anche con riguardo alla sicurezza idraulica.

L'emendamento proposto, pertanto, prevede che il contributo straordinario per i consumi energetici sostenuti nel corso della stagione irrigua del 2022 nella misura del 20% del costo di acquisto della componente energia in favore dei consorzi di bonifica e di irrigazione, con un onere derivante dall'utilizzo della misura valutato in 20 milioni di euro.

30. Contributo acquisto energia elettrica consorzi di bonifica I trim 2023

1. Al comma 2, dell'articolo 2, dopo le parole "*imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1,*" sono inserite le parole "*nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori, in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese*".
2. All'onere pari a 6.250.000,00 di euro si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 152 del presente provvedimento per l'anno 2023.



Relazione

Nell'attuale congiuntura, per fare fronte alle difficoltà causate dal caro energia sono state adottati, sotto forma di credito d'imposta, norme in favore delle imprese (suddivise in energivore e non), delle imprese agricole, degli enti locali, mentre non ad oggi state ammesse allo stesso regime di aiuto Consorzi di Bonifica ed i relativi costi sostenuti per le attività del sistema della bonifica, con i derivanti i benefici idraulici, economici, ambientali e sociali.

È pertanto necessario inserire nella presente norma un intervento specifico a sostegno dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per contenere l'aumento del costo della componente energetica che, ai fini sia di bonifica che di irrigazione viene consumata dai consorzi e rischia di ricadere sulle imprese agricole per le attività di sollevamento delle acque, e di riflesso sul costo dei prodotti alimentari per i consumatori, sui cittadini nonché sui proprietari consorziati tutti che beneficiano dell'attività di bonifica e irrigazione consortile.

Infatti, i costi dell'energia necessari per il funzionamento degli impianti idrovori ed irrigui incidono pesantemente sui contributi a carico dei consorziati. Com'è noto, in alcuni periodi dell'anno gli impianti devono funzionare a ciclo continuo sia per la difesa dalle acque che per l'irrigazione. Inoltre, in occasione di alluvioni o di siccità i consumi di energia da parte dei Consorzi di bonifica si elevano notevolmente.

Al fine di valutare l'impatto del presente emendamento si segnala che i consumi medi annui di energia elettrica dei consorzi di bonifica assommano ad oltre 600 milioni di kWh il cui costo viene pagato dai consorzi e, quindi, da tutti i proprietari di immobili, imprese e cittadini, per la difesa idraulica e dai consorziati agricoli per l'irrigazione. Fino al 2019, quando il prezzo della componente energetica era di 52 €/MWh, tale onere assommava ad un totale di 30 milioni di euro, che diventavano 90 milioni di costo complessivo per il sistema consortile, oneri di sistema, imposte e tasse inclusi.

Nel corso del 2022 il costo medio della componente energia è stato pari a 310,48 €/MWh con punte di 543 €/MWh (dati GME), 10 volte il costo medio del 2019 – anno di riferimento per il calcolo dei maggiori oneri.


Il credito d'imposta di cui ciascun consorzio andrà ad usufruire sarà portato in diminuzione dei costi di esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione ai fini della determinazione dei contributi consortili. Si intende così evitare il trasferimento di maggiori costi a carico dei bilanci dei consorziati -agricoli, industriali, commerciali e civili- ma anche il conseguente aumento dell'inottemperanza degli obblighi contributivi, che potrebbe mettere a rischio la continuità dei servizi essenziali svolti istituzionalmente dai consorzi di bonifica, anche con riguardo alla sicurezza idraulica.

L'emendamento proposto, pertanto, prevede che il contributo straordinario per i consumi energetici prevista dall'articolo 2, comma 2, del disegno di legge di bilancio per il 2023 per le imprese non energivore nella misura del 35% del costo di acquisto della componente energia sia esteso in favore dei consorzi di bonifica e di irrigazione per il primo trimestre del 2023, con un onere derivante dall'utilizzo della misura valutato in 25 milioni di euro per l'anno solare 2023 e quindi di circa €6.250.000,00 a trimestre.

31. Capacità assunzionali

1. Dopo l'art.62 è inserito il seguente:

Art. 62 bis. *(Interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 1, del D.l. 30 aprile 2019, n. 34)*



1. L'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'art. 16 bis del DL 95/2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Relazione

L'emendamento si rende necessario per chiarire con riferimento alle entrate di cui al presente comma, anche con riferimento ai dati utilizzati per definire i valori soglia, la neutralizzazione delle entrate vincolate è riferita limitatamente a quelle inerenti i fabbisogni nazionali standard come peraltro riportato nella relazione illustrativa del DM 3 settembre 2019.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

32. Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della L. 24 dicembre 2007, n. 244

1. Dopo l'art. 144 è aggiunto il seguente:

Art. 144 bis (*Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della L. 24 dicembre 2007, n. 244*)

1. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità a favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Relazione

La disposizione di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007 è stata espressamente adottata in attuazione di accordi sottoscritti tra lo Stato, le Regioni Lazio, Campania, Molise e la Regione Siciliana, i cui servizi sanitari si presentavano, in quel momento, in una situazione gravemente patologica, sia in relazione al debito pregresso sia riguardo ai disavanzi accumulati. In particolare, attraverso la citata norma lo Stato ha concesso a queste Regioni, a fronte della sottoscrizione di specifici accordi, un'imponente anticipazione di liquidità – fino a 9.100 milioni di euro – da impiegare per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005. Dal momento che sussistono dubbi circa l'esclusione delle anticipazioni di liquidità in questione dal novero delle forme di indebitamento di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'emendamento in esame, che non presenta oneri, intende fornire l'interpretazione autentica del legislatore al fine di dirimere una querelle foriera di conseguenze negative per le Regioni in questione.

33. Modifica all'articolo 24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

1. Dopo l'art. 144 è aggiunto il seguente:

Art. 144 bis (*Modifica all'articolo 24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*)



1. All'articolo 24, comma 5-ter del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, inserito dall'art. 16, comma 3-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

Relazione

Il presente emendamento intende prorogare anche per l'annualità 2023 la deroga prevista all'art. 24, commi 5-bis e 5-ter del TUSP che consente, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, di non procedere all'alienazione delle partecipazioni di quelle società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. L'emendamento non presenta oneri a carico della finanza pubblica.

34. Requisiti superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

1. Dopo l'art. 62 è inserito il seguente:

Art. 62 bis. *(Modifiche all'art.20, comma 1 lett.c), d.lgs 75/2017)*

1. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 20, comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»

Relazione


Si propone il differimento, dal 31 dicembre 2022 al 30 settembre 2023, del termine relativo alla maturazione dei requisiti di anzianità di servizio necessari per attivare le procedure di stabilizzazione di cui al presente articolo, allo scopo di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato all'interno dell'Amministrazione.

35. Comandi – proroga

1. Dopo l'art. 62 è inserito il seguente:

Art. 62 bis. *(Modifiche all'art.6, DL 36/2022)*

1. All'art. 6, del decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole: «cessano alla data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «cessano alla data del 31 dicembre 2023»;
 - b) al comma 3, le parole: «eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale, salvo il nulla osta dell'amministrazione di provenienza».



Relazione

Si propone il differimento della scadenza del termine di cessazione dei comandi e dei distacchi in essere alla data di entrata in vigore del decreto - legge n. 36/2022, al fine di non pregiudicare l'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente interessato, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità straordinaria di cui al citato articolo.

Al contempo, si propone una modifica alle disposizioni di cui al comma 3, orientata ad evitare che l'esclusione dalle procedure di mobilità straordinaria di tutto il personale del servizio sanitario nazionale e, dunque, anche di quello appartenente al ruolo amministrativo, possa compromettere il razionale ed efficiente svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, con effetto sproporzionato rispetto alla reale utilità che le stesse risorse avrebbero nell'amministrazione di appartenenza.

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

36. Adeguamento del numero dei componenti delle Giunte regionali

All'art. 14, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) previsione che il numero degli assessori regionali sia articolato secondo le seguenti fasce di popolazione:

- 1) regioni con meno di un milione di abitanti: non superiore a 8 assessori;
- 2) regioni con un numero di abitanti compreso tra 1.000.001 e 4.000.000: non superiore a 10 assessori;
- 4) regioni con un numero di abitanti compreso tra 4.000.001 e 6.000.000: non superiore a 12 assessori;
- 5) regioni con un numero di abitanti oltre 6.000.001: non superiore a 16 assessori”.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis L'adeguamento di cui al comma 1, lett. b), è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.


Relazione

Le Regioni e le Province autonome ritengono indispensabile prevedere la possibilità di adeguare il numero degli Assessori delle Regioni con minore popolazione alle esigenze organizzative.

37. Proposta di modifica dell'art. 2, comma 1, lett. f) della legge n. 165/2004

All'articolo 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004, la lettera f) è sostituita con la seguente:

“ f) previsione della non immediata rielegibilità allo scadere del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia. La presente disposizione si applica con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.”



La delicatezza del tema richiederebbe in ogni caso un più deciso assestamento del quadro normativo e una più chiara definizione del rapporto tra fonte statale e fonte regionale al fine di non alimentare ulteriore incertezza in una materia così rilevante.

Si tratta infatti di far coesistere ordinatamente una competenza rimasta al legislatore statale – quella della disciplina della durata delle legislature regionali – con il complementare potere legislativo regionale in materia elettorale, in un contesto normativo che attende non più rinviabili interventi di riordino della materia. Il riferimento è ai recenti tentativi di riforma in tema di *election day* e di superamento dell'astensionismo.

Si potrebbe valutare inoltre l'inserimento di un termine temporale per l'adozione delle leggi regionali di adeguamento.

38. Estensione del perimetro di coinvolgimento dei professionisti e degli esperti circa il “Progetto 1.000 Esperti”.

Integrazioni all'articolo 9, comma 1, del Decreto – legge 9 giugno, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”.

Dopo le parole “procedure complesse,” sono inserite le seguenti parole “incluse le attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR”.


Relazione

Risulta urgente estendere il perimetro di coinvolgimento dei professionisti e degli esperti, al fine di garantire il supporto alle Regioni e alle Province autonome in tutti i procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.


39. Assunzioni a tempo determinato di personale a valere sui fondi Pnrr

All'articolo 11 del Decreto – legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“le Regioni a statuto ordinario per le finalità di cui al comma 1, fermo restando la deroga di cui al comma di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e quanto disposto dal secondo e dal terzo periodo del predetto comma possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica



non dirigenziale e dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo non superiore a trentasei mesi, al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR con l'imputazione della relativa spesa a valere sui fondi afferenti a ciascun progetto".



Relazione

L'emendamento consente alle Regioni a statuto ordinario di reclutare personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale e non dirigenziale di reclutare personale con contratto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR, imputando la relativa spesa sui fondi del medesimo Piano.

40. Uffici di supporto agli organi di direzione politica delle Regioni

1. Agli uffici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle Regioni, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.

Relazione

L'emendamento estende anche alle Regioni, l'applicazione della previsione normativa di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare:

1. Gli organi politici della Giunta e del Consiglio delle Regioni possono avvalersi di uffici di diretta collaborazione per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, cui possono essere assegnati:

- a) personale regionale a tempo indeterminato, cui è mantenuto indisponibile il posto nella dotazione organica della medesima amministrazione;
- b) personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa, comando o fuori ruolo;
- c) collaboratori non dipendenti di pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato;
- d) esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Al personale di cui alle lettere a), b) e c), si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali e per i medesimi è definito, con provvedimento motivato, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento omnicomprensivo e imputato direttamente a carico dei bilanci regionali, è sostitutivo anche dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.



41. Salario accessorio titolari degli incarichi elevata qualificazione

All'articolo Dopo il comma 1 aggiungere:

“1-bis Dopo il comma 2 dell'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, aggiungere:

“2-bis Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per gli enti locali e le Regioni, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione, limitatamente alle risorse aggiuntive e per un importo non superiore al 5% a quelle previste dall'articolo 67, comma 1 per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto delle funzioni locali – triennio 2019-2021.”

Relazione

L'emendamento, fermo restando i limiti di spesa previsti dall'articolo 33, del DL 34/2019, prevede che alle risorse aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'articolo 67, comma 1, del CCNL del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2019, relative al trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative, non si applica il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 per un importo non superiore al 5% delle risorse già stanziare per le stesse finalità.

Relazione tecnica

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

42. Differimento dei termini di prescrizioni per i contributi previdenziali

Al comma 1-bis All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sostituire le parole: “31 dicembre 2017” con le seguenti: “31 dicembre 2018” e sostituire le parole: “31 dicembre 2022” con le parole “31 dicembre 2023”

Relazione


Il differimento del termine favorisce la ricognizione in corso per eventuali sistemazioni previdenziali, con particolare riferimento ai termini di prescrizione.

Relazione tecnica

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

43. Regime derogatorio del cumulo degli impieghi

Al comma 1, dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sostituire le parole “all'articolo 60 del” con “al”.



Relazione

L'emendamento chiarisce la portata del regime derogatorio del cumulo degli impieghi con la finalità della norma ed in particolare al fine di consentire a chi ha un rapporto di pubblico impiego la possibilità di sperimentare un diverso lavoro sia esso pubblico che privato al fine di poter scegliere quale dei due proseguire ovvero solo per arricchimento professionale anche utile, in estrema analisi, all'amministrazione di appartenenza. Infine, l'emendamento si pone in continuità con il parere rilasciato da FP con protocollo DFP-0007147-P-03/02/2021.

44. Interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 1, del D.l. 30 aprile 2019, n. 34


L'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'art. 16 bis del DL 95/2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Relazione illustrativa

Per le assunzioni a tempo indeterminato, l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 ha introdotto una nuova disciplina di determinazione delle capacità assunzionali delle Regioni a statuto ordinario. Questa disciplina, la cui attuazione è avvenuta con il d.m. 3 settembre 2019, prevede un articolato sistema basato sul concetto di "sostenibilità finanziaria" della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, parametrata alla media delle entrate correnti nell'ultimo triennio, e su valori soglia, differenziati per fasce demografiche, che consentono determinate percentuali di incremento massimo annuale della spesa del personale, registrata nel 2018, ai fini dell'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. Le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo, unicamente, gli accertamenti vincolati di cui alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'art. 16 bis del DL 95/2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata.

45. Sterilizzazione dei costi contrattuali

All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".



Relazione illustrativa

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali, rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti territoriali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali degli enti territoriali della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

Relazione tecnica

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

46. Risorse contrattuali per il rinnovo dei CCNL Sanità e Funzioni Locali

Si ritiene indispensabile garantire il trasferimento delle risorse per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del CCNL Sanità, poiché, come noto, per il CCNL Funzioni Locali si provvede con il bilancio regionale.

Parimenti, sarebbe necessario provvedere alla sterilizzazione dei costi contrattuali.

47. Assistenza tecnica per il PNRR

Sull'assistenza tecnica per il PNRR, stante le numerose richieste degli enti locali alle Regioni e alle Province autonome, si ritiene urgente garantire a costoro la possibilità di avvalersi di quelle professionalità specializzate delle Regioni o delle in house regionali, immediatamente operative capaci di supportare gli uffici nell'implementazione delle attività.

48. Personale ricostruzione posti sisma 2016

“I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023 in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego nonché ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”



Relazione

L'emendamento, in linea con la proroga della gestione straordinaria della ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 134, comma 2, del DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (AC 643)" è finalizzato a garantire continuità e stabilità delle strutture preposte agli interventi di ricostruzione.

In particolare, lo scopo è quello di poter utilizzare, da parte di tutti gli enti del cratere sisma 2016, le stesse unità di personale già reclutate ed utilizzate per la ricostruzione a vantaggio di efficienza ed efficacia del sistema, in relazione ad una tesorerizzazione di esperienza e competenza maturati sul campo, derogando alle disposizioni normative e contrattuali che dettano i termini di durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Relazione tecnica


L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

All'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le Regioni e gli enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 proprio personale non dirigenziale che abbia maturato anche in posizioni contrattuali, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla dotazione organica per l'anno in corso, ma comunque entro i limiti di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti dei tre anni possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato in categorie/aree contrattuali differenti e presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco del predetto cratere. A tal fine sono destinate le risorse non utilizzate di cui al comma 3-bis del presente articolo.”

Relazione

L'emendamento è finalizzato ad assicurare la continuazione del processo di stabilizzazione del personale utilizzato per il processo di ricostruzione post sisma 2016 mediante l'utilizzo delle somme già stanziati dall'articolo 57, comma 3-bis, del decreto legge n. 104 del 2020, e non utilizzate con il primo processo di stabilizzazione, per assicurare il concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato a favore degli enti indicati al comma 3 dell'articolo 57, senza dunque necessità di mettere a disposizione risorse aggiuntive.



CONSIGLIO DI STATO
48

49. Clausola di salvaguardia (articolo 154)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 154-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

SALUTE

50. Incremento della quota premiale

Nel Titolo VI Sanità del Disegno di legge di bilancio 2022 è inserito il seguente articolo:

- “1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.
2. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse.
3. I criteri per il riparto della quota premiale di cui ai commi 1 e 2 sono annualmente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”


Relazione

La norma prevede un incremento della quota premiale dall'attuale 0,25 per cento allo 0,4 per cento per l'anno 2022 e al 0,50 a decorrere dall'anno 2023 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, a parità di fabbisogno finanziario sanitario nazionale annualmente definito. La norma integra l'art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 149/11 che istituisce il fondo della premialità ed è ad invarianza finanziaria.

L'emendamento è funzionale all'attuazione dell'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022.

51. Traslazione all'anno 2023 dell'applicazione della sospensione della compensazione del saldo di mobilità sanitaria extraregionale definita per la Regione Calabria

Nel Titolo VI Sanità del Disegno di legge di bilancio 2022 è inserito il seguente articolo:



“All’art. 16-septies, comma 2 lettera e) del Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo le parole “*per l’anno 2022*” sono sostituite dalle parole “*per l’anno 2023*” e le parole “*finanziamento dell’anno 2022*” con le parole “*finanziamento dell’anno 2023*”.
- al secondo periodo le parole “*dall’anno 2026*” sono sostituite dalle parole “*dall’anno 2027*”.

Relazione

La norma qui proposta prevede lo slittamento all’anno 2023 della norma contenuta nel Decreto Legge n. 146/2021 concernente l’applicazione della sospensione della compensazione del saldo di mobilità sanitaria extraregionale definito per la Regione Calabria nella matrice di mobilità sanitaria extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell’atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, con recupero in un arco quinquennale a partire dall’anno 2027. La norma proposta trasla di un anno sia l’applicazione della sospensione della compensazione della mobilità extraregionale (dall’anno 2022 all’anno 2023) che la decorrenza del recupero (dall’anno 2026 all’anno 2027). L’emendamento proposto è ad invarianza finanziaria per il livello nazionale in quanto incide sui rapporti creditori e debitori delle singole Regioni e Province autonome nei confronti della Regione Calabria.

L’emendamento è funzionale all’attuazione dell’Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2022.

52. Regione Sicilia


1. Nelle more di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del Bilancio della Regione Siciliana previsto dall’articolo 1, comma 830 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la misura del concorso della Regione siciliana è pari al 42,50 per cento a decorrere dall’esercizio finanziario 2022.

Relazione

La Regione Siciliana ha dovuto sopportare il maggiore onere dovuto al mancato riconoscimento del trasferimento delle accise dei prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale come previsto dai commi 830, 831 e 832 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Le disposizioni in argomento, introducevano una gradualità di misure e di termini temporali per il raggiungimento del trasferimento del finanziamento del fondo sanitario, prevedendo un progressivo innalzamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 della quota di compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria (44,85 per cento per l’anno 2007, 47,05 per cento per l’anno 2008 e 49,11 per cento per il 2009), che fino ad allora era stata pari al 42,50 per cento, sul presupposto che entro il mese di aprile del 2007 fosse stata definita l’intesa preliminare delle nuove norme di attuazione statutarie in materia sanitaria, che avrebbe attivato il meccanismo di retrocessione delle accise, prevedendo espressamente che in caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale data il concorso della Regione siciliana fosse determinato, per l’anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.

Tuttavia, a fronte della mancata attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, lo Stato ha imposto, comunque, alla Regione l’obbligo di concorrere alla spesa sanitaria, a fronte della percentuale del 42,50% vigente sino al 2006, nella misura del 44,85% per l’anno 2007, del 47,05% per l’anno 2008 e del 49,11% dall’anno 2009



ad oggi, senza corresponsione di alcuna somma a compensazione con la retrocessione delle accise, come, invece, previsto dalle disposizioni in argomento, in palese violazione non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del principio fondamentale di finanza pubblica dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche.

L'entità dei maggiori oneri sopportati dalla Regione Siciliana come differenza del 49,11 per cento ed il 42,50 per cento negli anni dal 2007 al 2022 è stato pari ad euro 8.828.133.758, come si evince dalla tabella sottostante.

RIEPILOGO DIFFERENZA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO SANITARIO - PERCENTUALE APPLICATA 44,09% e PERCENTUALE DEL 42,50 DI CUI AI COMMI 830, 831, 832 DELL'ART.1, C.46 DELLA L.N.296/2007 DEL 42,50%	
2007	123.918.358
2008	368.263.807
2009	546.841.565
2010	565.654.798
2011	571.065.201
2012	574.062.376
2013	576.390.103
2014	583.760.175
2015	590.392.088
2016	597.990.282
2017	606.316.705
2018	608.656.970
2019	615.371.524
2020	621.468.343
2021	627.594.430
2022	650.387.031
Differenza	8.828.133.758

Le ragioni da sempre rivendicate da parte della Regione Siciliana sono state oggetto della lettera c) del punto 2 dell'Accordo stipulato tra il Governo e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica in data 16 dicembre 2021 che ha previsto, tra l'altro, che il Governo e la Regione convenissero di istituire apposito tavolo tecnico congiunto per dare attuazione all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale

n. 62 del 2020, avuto riguardo alle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale.

La legittimità delle rivendicazioni della Regione è stata riconosciuta sotto il profilo tecnico all'interno del predetto Tavolo di cui all'Accordo e quantificata in circa 631 milioni di euro per il solo esercizio 2022, ma che ancora non ha trovato una legittima applicazione.

Appare, pertanto, incontrovertito il riconoscimento del principio declinato dalla normativa, siccome esitato dal tavolo tecnico, sulla scorta di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 2020 la quale - giova ricordarlo - anche per il lungo tempo decorso infruttuosamente, ha evidenziato la necessità del raggiungimento di un accordo in tempi brevi tra Stato e Regione.

Alla luce di quanto sopra l'emendamento prevede la fissazione, nelle more di addivenire, al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del Bilancio della Regione Siciliana, la misura del concorso per la Regione Siciliana nella misura del 42,50 per cento a decorrere dall'esercizio



finanziario 2022.

53. Risorse finanziarie ai fini dell'erogazione, nell'anno 2023, dell'emolumento accessorio una tantum

All'articolo 62 "Emolumento accessorio una tantum" del Disegno di legge di bilancio 2023 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3bis. Allo scopo di contribuire ai maggiori oneri per l'erogazione dell'emolumento accessorio una tantum, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023 cui all'articolo 1, comma 258, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, rideterminato dal successivo articolo 96, viene incrementato di 850 milioni di euro."

"3ter. In considerazione della natura straordinaria dell'erogazione, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3bis accedono tutte le Regioni incluse le Regioni a statuto speciale e la Regione siciliana per la relativa quota di compartecipazione, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le Autonomie speciali il concorso regionale al finanziamento sanitario corrente. Sono escluse le province autonome di Trento e Bolzano."

All'articolo 96 "Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci" del Disegno di legge di bilancio 2023, al comma 1:

le parole "incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle parole "incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023"

Relazione


La disposizione incrementa per l'anno 2023 le risorse a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

L'applicazione della disposizione comporta per il Servizio Sanitario Nazionale una maggiore spesa di 850 milioni: 700 milioni per il personale dipendente e 150 milioni per il personale convenzionato. Conseguentemente si rende necessario un equivalente incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard.

In considerazione della natura straordinaria dell'erogazione, alla ripartizione delle risorse accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

54. Sospensione effetti comma 174, art 1, L 311/2004 per maggiori spese Covid- 19 ed energetiche

Nel Titolo VI Sanità del Disegno di legge di bilancio 2022 è inserito il seguente articolo:



“1. Dall’esercizio 2022 si considera rispettato l’equilibrio economico - finanziario del quarto trimestre di cui all’articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui il mancato rispetto dell’equilibrio sia riconducibile alle maggiori spese sostenute dalle Regioni e Province autonome, al netto dei relativi finanziamenti, per la gestione dell’emergenza da Covid-19 e registrate nell’apposito centro di costo, come individuato dal comma 1 dell’articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per effetto dell’aumento dei prezzi delle fonti energetiche come individuate dai modelli CE. 2. Le maggiori spese di cui al comma 1, fino alla concorrenza massima del disavanzo presentato dalle singole Regioni, possono essere imputate ad apposita voce del Patrimonio netto quali Perdite portate a nuovo ed essere ripianate dalle Regioni e Province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”

Relazione

La finalità dell’emendamento è quella di evitare che le Regioni che non raggiungono l’equilibrio di bilancio della spesa sanitaria, subiscano i provvedimenti previsti all’articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (piano di rientro) nel caso in cui tale mancato equilibrio economico-finanziario sia causato dalle maggiori spese Covid-19 e dalle maggiori spese energetiche non coperte dai finanziamenti statali, ossia che possano trovarsi in una situazione di mancato equilibrio economico-finanziario del SSR a causa di situazioni ed eventi eccezionali ed estranei alla gestione ordinaria della sanità.

A partire dall’anno 2022, le maggiori spese non finanziate sostenute per il contrasto alla pandemia da Covid-19 e per effetto degli incrementi energetici, fino alla concorrenza massima del disavanzo presentato dalle singole Regioni, possono essere imputate ad apposita voce del Patrimonio netto, quali perdite portate a nuovo derivanti dal Covid e dalle Spese energetiche, e ripianate dalle Regioni nei dieci esercizi successivi. L’importo delle perdite portate a nuovo non viene considerato nelle perdite maturate dalle Regioni al fine della verifica degli equilibri economico- finanziari di bilancio.

55. Entrate payback 2020 e 2021 ai fini dell’equilibrio economico-finanziario

Nel Titolo VI Sanità del Disegno di legge di bilancio 2022 è inserito il seguente articolo:


“All’articolo 1, comma 286 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo le parole “*payback relativo all’anno 2019*” sono sostituite dalle parole “*payback relativo agli anni 2019, 2020 e 2021*” e le parole “*equilibrio del settore sanitario dell’anno 2021*” con le parole “*equilibrio del settore sanitario degli anni 2021 e 2022*”.
- al secondo periodo le parole “*relativo all’anno 2020*” sono sostituite dalle parole “*relativo all’anno 2022*”

All’art. 1, comma 284, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “e 2020” sono sostituite dalle parole “e seguenti”.

Relazione

In considerazione dei maggiori costi determinati del proseguimento delle azioni di contrasto al Covid-19 e dal sensibile incremento dei costi energetici e correlati al fenomeno inflattivo, le entrate



di cui al payback per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021, oggetto di pagamento con riserva, possono essere utilizzate dalle Regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

Inoltre la condizione che il beneficio dell'innalzamento del tetto per gli acquisti diretti dei farmaci, di cui al comma 281, sia concessa esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva, viene estesa agli anni seguenti.

56. Iscrizione a ruolo crediti payback dispositivi medici

Nel Titolo VI Sanità del Disegno di legge di bilancio 2022 è inserito il seguente articolo:

“All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:


- dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: *“I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare”*;
- il quarto periodo è sostituito dal seguente: *“Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti delle singole Regioni e Province autonome nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare.”*”

Relazione

La finalità dell'emendamento è quella di dare concreta applicazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 per accelerare le procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.

L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come certificato dal decreto ministeriale, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le Regioni e le Province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Le aziende fornitrici devono versare quanto dovuto alle Regioni e province autonome entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali.

In caso di mancato versamento degli importi dovuti per il superamento del tetto di spesa regionale dei dispositivi medici, i crediti delle singole Regioni e Province autonome nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo



57. Contributo straordinario chiusura bilanci 2022 – VEDI EM N. 4

Dopo l'articolo 96 è aggiunto il seguente: "Art.96 bis – Contributo straordinario per le spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e Costi Covid nell'esercizio 2022"

1. Il fondo di cui all'art. 5 comma 3 del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni in legge 17 novembre 2022 n. 175 è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022. Al riparto accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2022 dei rispettivi servizi sanitari regionali
2. all'onere si provvede per l'anno 2023 mediante riduzione dello stanziamento per 250 milioni di euro del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 del presente provvedimento e per 150 milioni di euro del fondo di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Relazione

È rifinanziato il fondo per la copertura delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e costi covid nell'esercizio 2022. Si propone di replicare il percorso utilizzato per l'esercizio 2021 attraverso lo stanziamento di risorse nel 2023 ai fini di un potenziale utilizzo all'interno delle procedure previste dal c. 174 l. 311/2004 per esercizio 2022.

58. Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni per l'anno 2023 – VEDI EM N. 15

Nel Titolo VI Sanità del Disegno di legge di bilancio 2022 è inserito il seguente articolo:

"Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, è incrementato di 200 milioni."

Relazione

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, c. 821) ha previsto un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a titolo di concorso statale all'onere sostenuto dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo



irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 2. Sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse per l'erogazione degli indennizzi, a parte il citato finanziamento di 50 milioni per l'anno 2021, dal 2015 lo Stato non ha stanziato nulla per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, a fronte di un valore annuo degli indennizzi erogati stimabile in 160 milioni di euro. Si ritiene necessario prevedere almeno un cofinanziamento annuale alla spesa di 200 milioni al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni.

59. Disposizioni in materia di copertura finanziaria delle opere di cui al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico (ex art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67) in corso di realizzazione o di progettazione

Nel Titolo VI Sanità del Disegno di legge di bilancio 2022 è inserito il seguente articolo:

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei quadri economici degli interventi in corso di realizzazione previsti nell'ambito programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le Regioni possono accedere alle risorse a loro assegnate per l'attuazione del suddetto programma e in ragione delle proprie disponibilità residue derivanti dalla non ancora avvenuta sottoscrizione degli Accordi di programma.
2. Le risorse di cui al comma 1) sono destinate esclusivamente alla copertura degli incrementi dei quadri economici derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali, aggiornati secondo le modalità del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91. La misura si applica laddove non sussistano altre modalità di copertura finanziaria delle opere o comunque le medesime modalità risultino insufficienti.
3. Le procedure dei commi precedenti si applicano con le stesse modalità anche per gli interventi previsti in Accordi di Programma già sottoscritti per i quali non è stata completata la procedura di aggiudicazione.

Relazione

L'aggiornamento dei prezzari regionali normativamente previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha comportato un significativo aumento dei quadri economici delle opere di edilizia sanitaria in corso di realizzazione nonché in corso di progettazione.

Le stazioni appaltanti dopo aver proceduto, laddove possibile, alla rimodulazione delle somme a disposizione, indicate nel quadro economico degli interventi, o aver utilizzato le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, verificata altresì l'impossibilità di contenere per altre vie gli incrementi dei costi, pena la mancata funzionalità dell'opera, si possono trovare nella condizione di non disporre della necessaria copertura finanziaria per il completamento delle opere in corso di realizzazione o per l'approvazione dei progetti delle



medesime.

Per le opere dal programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico (Programma di edilizia sanitaria ex art. 20 legge 11 marzo 1988, n. in corso di realizzazione, qualora vi siano Regioni che non abbiano ancora sottoscritto Accordi di Programma, fino alla concorrenza della proprie disponibilità, la copertura finanziaria per gli incrementi dei quadri economici potrà essere rinvenuta nell'ambito delle risorse finanziarie residue ancora nella disponibilità di ciascuna Regione.

La suddetta copertura finanziaria sarà destinata alla sola copertura degli incrementi derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali aggiornati escludendo ogni forma di variante dell'opera in corso di realizzazione e variante progettuale per le opere ancora in fase di progettazione.

Il Responsabile del Procedimento delle opere interessate alla misura dovrà asseverare la correttezza delle procedure seguite per determinare l'incremento del quadro economico complessivo dell'opera nonchè l'impossibilità di contenere per altre vie gli incrementi dei costi, pena il mancato completamento e piena funzionalità dell'opera.

60. Proroga dei finanziamenti per il contenimento delle liste d'attesa e flessibilità nel loro utilizzo

Nel Titolo VI Sanità del Disegno di legge di bilancio 2022 sono inseriti i seguenti articoli:

“All'articolo 1, comma 276 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “*fino al 31 dicembre 2022*” sono sostituite dalle seguenti parole “*fino al 31 dicembre 2023*” e le parole “*lo presentano entro il 31 gennaio 2022*” sono sostituite dalle seguenti parole “*lo presentano entro il 28 febbraio 2023*”

“All'articolo 1, comma 277 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “*budget assegnato per l'anno 2022*” sono sostituite dalle seguenti parole “*budget assegnato per l'anno 2022 e 2023*” e “*lo slittamento al 31 gennaio 2024*”

“All'articolo 1, comma 278 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “*per l'anno 2022*” sono sostituite dalle seguenti parole “*budget assegnato per gli anni 2022 e 2023*”

“All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente comma:

- 278 bis. Le Regioni e le Province autonome possono accantonare le quote della spesa autorizzata ma non utilizzata negli anni 2022 e 2023 per garantire l'attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, di cui del comma 278, per poterle impiegare anche negli esercizi successivi a quello di competenza.”

Relazione

Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al **31 dicembre 2023**. Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,



modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il **28 febbraio 2023** al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, previa condivisione di un format univoco per tutte le Regioni e dell'assegnazione, al metodo di calcolo della casistica da recuperare, di un obiettivo univoco di recupero per ogni tipo di prestazione.

L'emendamento prevede un'autorizzazione di spesa di 500 milioni anche per l'anno 2023, necessaria per garantire la piena attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa

Il comma 278 bis è necessario per consentire alle Regioni ed alle Province Autonome di utilizzare in modo flessibile le risorse previste l'attuazione delle misure di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni, tenuto conto che i Servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche differenti tra loro e con diversa tempistica di attuazione. L'emendamento prevede che, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, venga consentito di accantonare le quote delle risorse non utilizzate per essere impiegate negli esercizi successivi per le medesime finalità. Il comma 278 bis non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto in quanto le risorse sono già state stanziare dai rispettivi Decreti.

61. Liste di attesa e deroga DL 95/12

Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.


Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono incrementare i budget assegnati per l'esercizio 2023 alle strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fino a concorrenza delle eventuali economie realizzate sui fondi assegnati alle strutture private per gli esercizi 2021 e 2022 per i medesimi scopi.

Per favorire la riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri ospedalieri di elezione e delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dall'anno 2023 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono incrementare il limite di spesa stabilito dall'art. 45, comma 1-ter, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fino ad un massimo del cinque per cento, purché sia assicurato l'equilibrio economico del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario della spesa corrente. A tal fine, nell'esercizio precedente, l'importo della maggiore spesa deve essere accantonato in un apposito fondo oneri e il conto economico consolidato deve risultare in equilibrio, come accertato dalle verifiche svolte ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Relazione

Il primo comma estende al 2023 la possibilità di utilizzare gli strumenti straordinari di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del DL 73/2021. Non viene proposto, però, un finanziamento aggiuntivo specifico, rimettendo l'onere alla copertura derivante dall'incremento del finanziamento ordinario per l'esercizio 2023 ovvero all'utilizzo di eventuali economie di spesa sui fondi allo scopo già destinati per l'esercizio 2022.

Il secondo comma non comporta alcuna spesa aggiuntiva. E' finalizzato a consentire anche per l'esercizio 2023 la deroga ai vincoli di spesa della normativa sulla cd. Spending Review, concessa



finalità e nei limiti già stabiliti dall'art. 26 del DL 73/2021 per il 2021 e per il 2022 (a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2022 recata dall'art. 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ma nei limiti delle eventuali coperture già assegnate alle strutture private per gli esercizi 2021 e 2022 e non utilizzate.

Il terzo comma intende dare alle Regioni e alle Province autonome una maggiore flessibilità, rispetto al vincolo di mantenere ferma al livello di 12 anni prima la spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. Tale flessibilità, tuttavia, viene concessa nel rigoroso rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dei rispettivi servizi sanitari, attraverso l'accantonamento della maggiore spesa nell'esercizio precedente, che deve risultare in equilibrio economico e finanziario a seguito delle verifiche di legge. In tal modo, peraltro, viene favorita anche la possibilità per le regioni e le province autonome di reimpiegare immediatamente economie che spesso si verificano nella attuazione della programmazione sanitaria.


SALUTE – RISORSE UMANE

62. Attuazione a previsione del Patto per la Salute 2019-2021

Per il triennio 2023-2025 le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 s.m. e i., in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette Regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di € 200.000.000 per il triennio 2023- 2025.

Relazione

Con la disposizione di cui sopra si dà attuazione alla analoga previsione contenuta nell'ultimo punto della scheda 3 del Patto per la salute 2019-2021 di cui all'intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 2019. La norma consente, per il triennio 2023-2025, alle Regioni che siano in equilibrio economico, che abbiano garantito i LEA e che abbiano almeno avviato il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) di destinare risorse aggiuntive a favore delle aziende ed enti del proprio servizio sanitario regionale fino al 2%




del monte salari 2018, in deroga ai limiti della spesa per il personale del SSN determinati dall'articolo 11 del D.L. 35/2019 (c.d. decreto Calabria) e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016). Tale incremento, che sarà destinato, in sede di contrattazione integrativa, al solo personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario, dovrà comunque essere percentualmente definito nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre le risorse andranno utilizzate tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di € 200.000.000 per il triennio 2023-2025.

63. Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza

Per il triennio 2023-2025 le Aziende ed Enti del SSN, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza - urgenza ospedalieri del SSN e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19.12.2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'art. 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata sino a 100 € lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di € 50.000.000 per il triennio 2023-2025.

Relazione

La disposizione conferisce la facoltà alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di ricorrere, per il triennio 2023-2025, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art.115, comma 2 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità 2016-2018, per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza sanitaria ospedalieri del servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni. La norma prevede che per le prestazioni aggiuntive di cui all'art.115, comma 2 citato la tariffa oraria ivi prevista, pari a 60 euro lordi onnicomprensivi, possa essere aumentata fino a 100 euro. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di € 50.000.000 per il triennio 2023-2025.



64. Spesa per il personale Enti del SSN (articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35)

Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Dall'anno 2022 la spesa è considerata al netto delle risorse necessarie per procedere all'eventuale adeguamento in aumento del limite delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale, effettuato ai sensi del quinto periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Relazione

L'emendamento si propone di integrare la vigente disciplina in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, stabilita dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Esso prevede che, a decorrere dall'anno 2022, la spesa da considerare ai fini dell'applicazione del comma 1 della suddetta disposizione, che stabilisce i vincoli legislativi in materia, è considerata al netto delle risorse necessarie per procedere all'eventuale adeguamento in aumento del limite delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale, effettuato ai sensi del quinto periodo del comma 1 del medesimo articolo di legge, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018. La disposizione si propone quindi di rimuovere la condizione che impedisce alle Regioni di attivare la clausola legislativa che consente di derogare al limite relativo all'ammontare complessivo dei fondi contrattuali di finanziamento del trattamento economico accessorio prevista dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite delle risorse dei fondi contrattuali stessi. La norma è quindi diretta a garantire le condizioni di adeguatezza delle risorse per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente delle aziende ed enti del SSN, in coerenza con le dinamiche di potenziamento degli organici derivanti sia dall'esigenza di contrastare l'emergenza pandemica che dalle ulteriori esigenze di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, anche per il recupero delle liste d'attesa, evidenziate da ultimo dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021). In questo contesto, la permanenza di questo elemento di rigidità nella dinamica dei fondi contrattuali, non consente alle aziende sanitarie di disporre degli strumenti gestionali, finanziati con le risorse dei fondi contrattuali (ad esempio: lavoro straordinario, condizioni di lavoro, sistema degli incarichi del comparto e della dirigenza, trattamento collegato agli obiettivi di *performance*), indispensabili per perseguire il raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazioni sanitaria regionale e per valorizzare adeguatamente l'apporto dei propri professionisti.

L'emendamento proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto rientrante comunque all'interno del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come determinato dalla vigente legislazione.

Testo integrato

(Art. 11, comma 2 del D.L. 35/2019)

Ai fini del comma 1, la spesa è considerata, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa è considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Dall'anno 2022 la spesa è considerata al netto delle risorse necessarie per



procedere all'eventuale adeguamento in aumento del limite delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale, effettuato ai sensi del quinto periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato

65. Impiego medici abilitati e specializzandi nei servizi di emergenza-urgenza


Per il triennio 2023-2025 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, ivi incluso il corso di formazione specifica in medicina generale, fatte salve le restanti disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale tramite contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritti con le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Relazione

La disposizione conferisce la facoltà alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2023-2025, di sottoscrivere contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa con laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, ivi incluso il corso di formazione specifica in medicina generale, fatte salve le restanti disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale da svolgersi al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi. L'emendamento proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto rientrante comunque all'interno del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come determinato dalla vigente legislazione.

66. Rafforzamento dell'integrazione assistenza territoriale-ospedaliera

- 1. Per favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni, nonché supportare il miglioramento della continuità assistenziale e potenziare l'assistenza territoriale e domiciliare integrata, a decorrere dall'anno 2023, il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN consente l'accesso alla convenzione di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, in deroga al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. art. 21.*
- 2. Al rapporto di lavoro convenzionale svolto dai dirigenti medici, veterinari e sanitari dipendenti del SSN al di fuori dell'orario di lavoro, si applica la disciplina prevista dagli accordi collettivi nazionali vigenti per la Medicina Generale, la Pediatria e la Medicina Specialistica.*
- 3. Le attività connesse all'incarico non possono in alcun caso superare i volumi di attività istituzionale e le ore settimanali sono definite nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali vigenti in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.*
- 4. Le modalità di espletamento del rapporto di lavoro convenzionale del personale dipendente del SSN sono definite in coerenza con la disciplina contrattuale vigente per la Medicina Generale, la Pediatria e la Medicina Specialistica.*



Relazione

Con l'obiettivo di rendere più attrattivo il SSN per i giovani specialisti e al contempo di valorizzare il servizio svolto dai dirigenti medici, veterinari e sanitari nell'ambito del SSN e al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico, lo sviluppo e il potenziamento della rete assistenziale a partire dall'assistenza primaria anche nell'ambito di nuovi modelli organizzativi che garantiscano l'accesso ai livelli essenziali, viene prevista la possibilità ai dirigenti medici, veterinari e sanitari dipendenti del SSN con rapporto di lavoro esclusivo di accedere al rapporto di lavoro convenzionale, al di fuori dell'orario di lavoro previsto dall'art. 24 del CCNL 2016-2018 dell'Area Sanità e con la medesima disciplina prevista dagli accordi collettivi nazionali vigenti per la Medicina Generale, la Pediatria e la Medicina Specialistica. Viene precisato che l'incarico conferito con rapporto di lavoro convenzionale e le attività connesse non possono superare i volumi previsti dall'attività istituzionale e che le ore settimanali definite nell'ambito dello stesso devono comunque rispettare le previsioni normative e contrattuali vigenti in materia di organizzazione di lavoro.

67. Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità

- 1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n.113., richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.*
- 2. Il compenso orario lordo è determinato nella misura di 35 euro ed è assimilato al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.*
- 3. Il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive non può eccedere l'ammontare annualmente fissato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale del piano integrato di attività e organizzazione.*
- 3. All'attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66.*
- 4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.*

Relazione

Con le disposizioni proposte si intende consentire alle aziende ed enti del SSN di acquisire prestazioni aggiuntive nei confronti del personale dipendente del ruolo sanitario del Comparto, analogamente a quanto già previsto per la dirigenza medica e sanitaria dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale possibilità è subordinata da un lato alla necessità di ridurre le liste di attesa e dall'altro all'impossibilità da parte delle stesse aziende ed enti di procedere ad assunzioni per mancanza di graduatorie e comunque solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure concorsuali. La definizione della disciplina di dettaglio dell'istituto è demandata alle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022 e successivamente alle determinazioni aziendali, mentre la misura oraria della tariffa è fissata in 35 euro. E' parimenti demandata alle Regioni e alle Province autonome la definizione delle risorse destinabili all'acquisto di prestazioni in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale del PIAO. E' altresì precisato che tali prestazioni devono essere rese in conformità a quanto stabilito



dal D. Lgs. 66/2003 in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro.

Si precisa, infine, che le spese conseguenti rientrano nei limiti del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

68. Integrazione alle attività professionali esercitabili dai dirigenti sanitari a rapporto non esclusivo

All'articolo 15-sexies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo le parole "*attività professionali di competenza*" sono aggiunte le seguenti: "*ivi comprese quelle richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive*".

Relazione

L'integrazione proposta all'articolo 15-sexies del D.Lgs. 502/1992 è volta a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare i dirigenti sanitari a rapporto non esclusivo per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, attualmente consentite al solo personale a rapporto esclusivo. Tale integrazione si rende necessaria in rapporto alla nota carenza di dirigenti medici e sanitari in alcune discipline che determina spesso la necessità di ricorrere a gare d'appalto per garantire le attività istituzionali e per contenere le liste di attesa, una volta verificata l'impossibilità di avvalersi degli altri strumenti offerti dall'ordinamento e, in particolare, dell'acquisizione, in misura sufficiente, di prestazioni aggiuntive da parte dei dirigenti sanitari a rapporto esclusivo. Si evidenzia che non solo la norma proposta non determina nessuna nuova spesa, in quanto le Regioni e gli enti del SSN non vengono autorizzati ad oltrepassare gli attuali budget destinati all'acquisto di prestazioni né i compensi orari fissati dalla contrattazione collettiva nazionale, ma può ridurre il ricorso all'esternalizzazione dei servizi, notoriamente ben più costosa.

Testo Integrato

Art. 15-sexies D.Lgs. 502/1992


(Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero- professionale extramuraria)

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extra muraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza ivi comprese quelle richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.

69. Permanenza in servizio personale del SSN

L'art. 5 - bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, è sostituito dal seguente:

1. Al fine di garantire l'erogazione dei servizi e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, in situazione di carenza di personale, le Aziende e gli Enti del SSN possono autorizzare la permanenza in servizio fino ai 70 anni di età, in deroga ai limiti per il collocamento in quiescenza



dei dirigenti dell'Area Sanità che maturino o abbiano già maturato il 40mo anno di servizio effettivo - e del personale del comparto Sanità, che presentino la richiesta entro il 31.12.2025.

2. Affinchè le predette Aziende ed Enti, in ossequio al principio del buon andamento della P.A., possano effettuare una ponderata valutazione delle reali esigenze organizzative e della funzionalità della deroga, la domanda di permanenza in servizio deve essere inoltrata dagli interessati almeno 6 mesi prima del raggiungimento dei limiti ordinamentali o del requisito per il pensionamento di vecchiaia. In ogni caso, la permanenza in servizio non può comportare l'aumento del numero dei dirigenti.

Relazione

La norma mira a prorogare oltre il 31.12.2022, estendendo la platea dei destinatari anche al personale del Comparto, e mantenendo il carattere della volontarietà, la previsione dell'art. 5 – bis del D.L. 162/2019, emanato durante la pandemia con la finalità di trattenere in servizio fino ai settant'anni la dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie, in deroga alle norme relative al collocamento in quiescenza e al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo.


Con la disposizione si dà atto che, pur concluso il periodo di pandemia, non è cessata la grave e strutturale carenza di dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del comparto Sanità, dovuta alla difficoltà di reclutamento e al fenomeno ormai diffuso delle grandi dimissioni. Il ricambio generazionale, che rappresentava l'obiettivo dei limiti al trattenimento in servizio e dell'abrogazione del mantenimento per il personale del comparto, non è di fatto avvenuto e sempre più spesso le Aziende devono ricorrere ai contratti libero professionali per il personale in quiescenza.

Si ritiene opportuno, dunque, quale misura emergenziale rispetto alla carenza di organico, che - per le richieste pervenute fino alla data del 31.12.2025 - le Aziende e gli enti del SSN possano autorizzare la permanenza in servizio del personale della Dirigenza dell'Area sanità e del comparto, qualora la deroga al collocamento in quiescenza risulti funzionale alle esigenze aziendali.

Rimane comunque in vigore, senza limiti temporali, ma con il limite dei 40 anni di servizio effettivo, l'art. 15 – nonies, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i..

70. Disposizione di cui si propone la sostituzione (art. 5 - bis, comma 2, del D.L. 30.12.2019, n. 162)

Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età'.



71. Articolo 30 del D.lgs. 165/2001 e all'articolo 6 del D.L. 36/2022

Testi degli emendamenti.

1° emendamento

All'articolo 30, comma 1-quater, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art.6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole "le amministrazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale,".

2° emendamento

All'articolo 30, comma 1-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art.6, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022 dopo le parole "La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi" sono aggiunte le seguenti: "disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le Regioni e Province autonome e ai comandi e distacchi...."

3° emendamento

All'art.6, comma 2 del del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le Regioni e Province autonome".

Relazione

Il primo emendamento si rende necessario per rendere coerente l'articolo 30, comma 1-quater, del D.Lgs. 165/2001, che nell'attuale formulazione appare ricomprendere tutte le pubbliche amministrazioni tra le destinatarie dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi di mobilità in un'apposita sezione del Portale unico di reclutamento di cui all'articolo 35-ter, con i commi 1 e 4 dello stesso articolo 35-ter, che limitano gli utilizzatori del portale, rispettivamente, alle amministrazioni pubbliche centrali (ed alle autorità amministrative indipendenti) ed alle Regioni ed enti locali.

Il secondo emendamento è volto ad escludere dal limite percentuale del 25% i comandi e i distacchi disposti dalle aziende ed enti del SSN anche se attivati da e verso le amministrazioni regionali. Ciò in ragione della necessità per tali amministrazioni di poter disporre, attraverso l'istituto del comando o del distacco, di personale con specifiche competenze in ambito sanitario, che non sempre sono acquisibili attraverso le procedure di mobilità.

Il terzo emendamento è consequenziale al secondo e vuole precisare che non essendo le aziende ed enti del SSN destinatari dell'articolo 30, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 165/2001, né delle procedure straordinarie di inquadramento del comma 3 dell'articolo 6 del D.L. 36/2022, i comandi e distacchi dagli stessi disposti anche da e verso le Regioni e Province autonome cessano alla



naturale scadenza, anche se successiva al 31 dicembre 2022.

Testi integrati

Art. 30, comma 1-quater del D.Lgs. 165/2001

A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni, ad eccezione delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30, comma 1-quinquies del D.Lgs. 165/2001

Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le Regioni e Province autonome e ai comandi e distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

Art. 6, comma 2 del D.L. 36/2022

I comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3. Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le Regioni e Province autonome”.


72. Superamento del precariato nel SSN (articolo 20 del D. Lgs. 75/2017)

All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole “*le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022*” sono sostituite dalle seguenti: “*si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2*”;
- b) al secondo periodo le parole da “*Ai fini del presente comma*” fino “*alla data del 31 dicembre 2022*” sono soppresse e dopo le parole “*fatta salva*” sono aggiunte le seguenti “*per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lett.c) e al comma 2, lett. b),...*”

Relazione

Con le modifiche proposte si intendono allineare i termini attualmente previsti dall'articolo 20, comma 11-bis, del D.Lgs. 75/2017 (il 31 dicembre 2022) per l'effettuazione delle procedure di stabilizzazione e per il conseguimento dei requisiti di stabilizzazione riferiti al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, a quelli



indicati ai commi 1 e 2 dello stesso articolo riferiti alla generalità del personale delle pubbliche amministrazioni. Per l'effettuazione delle assunzioni dirette il comma 1 prevede, infatti, il termine del 31 dicembre 2023, mentre, in relazione ai concorsi riservati, il comma 2 stabilisce il termine del 31 dicembre 2024 per l'indizione dei relativi bandi. Inoltre, con riferimento al conseguimento dei requisiti per le stabilizzazioni il comma 1 indica la data del 31 dicembre 2022 e il comma 2 quella del 31 dicembre 2024.

Si evidenzia che l'allineamento proposto deve considerarsi particolarmente opportuno, considerato che i termini fissati dal comma 11-bis dell'articolo 20 e introdotti dall'articolo 1, comma 466 della L. 160/2019 e s.m. e i. avevano originariamente una scadenza posteriore rispetto a quella prevista dai commi 1 e 2, per consentire alle aziende ed enti del SSN, in funzione della riduzione del fenomeno del precariato, di procedere, attraverso le procedure di stabilizzazione, ad un maggior numero di assunzioni a tempo indeterminato di personale medico, infermieristico e tecnico-professionale.

Testo integrato
(articolo 20, comma 11-bis D.Lgs. 75/2017)

Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva, per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lett. c) e al comma 2, lett. b), l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

73. Assunzione a tempo indeterminato del personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario del SSN (articolo 1, comma 268, lett. b) della legge n. 234 del 2021), in materia di

All'articolo 1, comma 268, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".


Relazione

L'emendamento si propone di integrare la disciplina in materia stabilizzazione del personale degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, introdotta dall'articolo 1 comma 268 della Legge n. 234 del 2021.

Esso, in particolare, fissa al 31 dicembre 2022 il termine ultimo ai fini del conseguimento dei requisiti rilevanti per la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, assunto per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020.

La disposizione attualmente vigente, in particolare, subordina l'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale alla maturazione al 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

L'emendamento proposto prevede invece la data del 31 dicembre 2022 quale termine ultimo ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio e per il conseguimento dei sei mesi di servizio decorrenti dal 31 gennaio 2020. La modifica è dettata dall'opportunità di ricomprendere nella



procedure di stabilizzazione molteplici unità di personale che hanno prestato servizio durante l'emergenza sanitaria da Covid – 19 e che potrebbero così conseguire i requisiti utili entro il 31 dicembre 2022.

Si evidenzia, al riguardo, che il fine ultimo della disposizione in parola, come noto, è quello di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19. L'emendamento, pertanto, è diretto a conformare il testo di legge alla ratio che lo ispira.

Testo integrato

*Ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al ~~30 giugno 2022~~ **31 dicembre 2022** alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il ~~30 giugno 2022~~ **31 dicembre 2022** secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;*

74. TITOLO VI – Conferimento incarichi convenzionali ai medici specializzandi in pediatria e proroga dell'articolo 2-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 al 31 dicembre 2023


Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente articolo 97-bis:

“1: Ai medici specializzandi in pediatria si applica l'art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019.”

“2: Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2023.”

Relazione

L'emendamento risulta necessario per consentire alle Regioni e alle Province autonome di conferire incarichi convenzionali a copertura delle zone carenti di pediatria ai medici specializzandi al fine di fronteggiare la grave carenza di pediatri sul territorio. Questi incarichi sarebbero poi convertibili in incarichi convenzionali a tempo indeterminato al raggiungimento del titolo, in analogia con quanto previsto nell'ambito della medicina generale dall'art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019, con riferimento ai medici iscritti allo specifico Corso di formazione: “...i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in



medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza ... comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato”.

Inoltre, la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di conferire incarichi provvisori o di sostituzione ai medici iscritti ai corsi di specializzazione in Pediatria o ai corsi di formazione specifica in medicina generale consentirebbe alle Regioni e le Province autonome di garantire l'assistenza ai cittadini in caso di cessazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

75. Personale comparto

Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente articolo 97-ter:

Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste d'attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale possono per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto Legge 9 Giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 Agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto sanità, stipulato il 2 Novembre 2022.

Il compenso orario lordo è determinato nella misura di 35 euro ed è assimilato al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL:

Il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive non può eccedere l'ammontare annualmente fissato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in sede di approvazione annuale del Piano integrato di attività e organizzazione.

All'attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica la normativa in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro

76. ADI PNRR

Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente articolo 97-quater:

Al raggiungimento del target ADI definito dal PNRR potrà concorrere tutta la rete pubblica



privata accreditata e a contratto con il SSR, nel quadro del modello organizzativo definito dal DM 77/2022 e dall'Intesa del 4/08/2022. Potrà altresì concorrere, l'assistenza domiciliare erogata attraverso la medicina generale, anche attraverso il proprio personale, in quanto rete ambulatoriale operante come spoke delle Case di Comunità in corso di sviluppo nell'ambito della nuova sanità territoriale”.

77. Accesso fondo farmaci innovativi ex art. 1 comma 401, legge n. 232/2016 All'articolo 1, comma 401 della l.232/2016, dopo comma 405 è aggiunto il seguente periodo.

Al riparto del fondo di cui al presente comma accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente


Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire anche alle Regioni e alle Province autonome che autofinanziano la propria spesa sanitaria corrente, di accedere al fondo “de quo” oggetto tra le altre cose di incremento da parte dell'art. 1, comma 259 della L. n.234/2021 di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Un tanto in considerazione sia della dinamicità delle molecole che accedono al fondo (il requisito dell'innovatività dura dai 24 ai 36 mesi), sia dell'incremento dal 2015 ad oggi della numerosità dei trattamenti innovativi (a titolo di esempio il 2022 ha visto l'introduzione di una quota cospicua di trattamenti per la fibrosi cistica). L'accesso a tali farmaci rientra inoltre nell'ambito deli LEA e la stessa AIFA aveva segnalato di recente in merito all'opportunità di far accedere tutte le Regioni a tale fondo.

Tale incremento giustificherebbe da sé la partecipazione delle autonomie speciali alla suddetta ripartizione come richiesto dalla nota al Presidente Fedriga del 22 ottobre da parte delle Regioni nella quale, tra le altre cose, si richiedeva il concorso del rimborso delle spese per il rimborso di farmaci innovativi, atteso che la fuoriuscita delle Autonomie speciali dalla ripartizione del fondo sanitario nazionale è molto datata rispetto all'introduzione delle risorse di cui al richiamato comma 401 della legge n. 232/2016 che riflettono un diverso paradigma dell'organizzazione sanitaria rispetto agli anni 90 e inizio 2000.

L'emendamento inoltre sanerebbe per le autonomie che provvedono da sé all'autofinanziamento della propria spesa sanitaria, all'iniqua ripartizione pro capite dello sfioramento della spesa per acquisti diretti che nella determinazione della ripartizione, per le Regioni che concorrono alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, del cosiddetto “payback”, non conteggia gli acquisti per farmaci innovativi del fondo richiamato e che vengono integralmente ristrate di tali costi, ma che invece per le autonomie speciali in prima battuta non ripiana il 50% della spesa tracciata per i farmaci innovativi, e in seconda battuta limita fortemente il restante 50% poiché lo stesso viene ripartito in percentuale procapite. Per il FVG si rappresenta l'iniquità della procedura: nel 2021 lo sfioramento complessivo nazionale è stato pari a 2.067.281.101 ripartito per il 50%, ovvero per € 1.033.640.551 che per il FVG ammonta a € 20.965.713,62 pari al 2,03%.

In realtà questo sfioramento comprende anche il 50% dei farmaci innovativi che per le RSO trovano copertura nel fondo farmaci innovativi; tale voce ammonta per il FVG € 12.757.453 che qualora anche noi partecipassimo al fondo ci sarebbero spettati integralmente. Da rilevare inoltre che per l'anno 2021 l'accesso delle autonomie speciali avrebbe comunque trovato copertura con il fondo esistente sia per la quota relativa ai non oncologici che per quella degli oncologici.



78. Accesso delle autonomie speciali alle risorse per il finanziamento delle spese per il personale per l'attuazione della Missione n. 6.1

All'articolo 1, comma 274 della L. 234/2021 dopo "sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale" è aggiunto il seguente periodo".

Al riparto delle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente

All'articolo 96 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

3: Alla ripartizione delle risorse di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del D.L34 del 19 maggio 2020 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77., accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate anno per anno

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire anche alle autonomie che autofinanziano la propria spesa sanitaria corrente, di accedere alle risorse previste dalla normativa vigente per l'attuazione della riforma territoriale di cui alla Missione n.6.1 del Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio ed in particolare delle risorse destinate all'assunzione di personale.

La motivazione va letta in considerazione del fatto che con tale riforma si interviene pesantemente sull'organizzazione della sanità territoriale delle Regioni, incidendo anche sull'equilibrio economico delle autonomie speciali che si troveranno costrette a reindirizzare delle risorse da precedenti finalizzazioni a quelle appunto necessarie alla costruzione del nuovo modello organizzativo della sanità territoriale prevista dal PNRR. Se da un lato infatti anche alle autonomie speciali sono stati riconosciute risorse in conto capitale per l'attivazione delle strutture di prossimità *quali le case delle comunità, le unità di continuità assistenziale, le centrali operative territoriali, gli ospedali di comunità e la telemedicina per il rafforzamento dell'assistenza domiciliare*, dall'altro vengono escluse, anche in relazione all'infelice formulazione dell'articolo 3 del DM 77/2022, dal riparto delle risorse dei richiamati articoli. Inoltre alla luce dell'articolo 4 del richiamato DM 77/2022 e della relativa clausola di invarianza finanziaria, visto il comma 274 della L234/2021 che rispetto agli iniziali standard della Missione 6.1, ha autorizzato per la spesa di personale dipendente e di personale convenzionato, *la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale con lo scopo e fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale*, appare di tutta evidenza come risulti, in virtù di questi standard aggiuntivi, necessario per le Autonomie speciali in quanto non beneficiarie né delle risorse del DL 34/2020 né di quelle del richiamato comma 274, anticipare e rafforzare il piano di sostenibilità previsto per il 2027 per le Regioni a statuto ordinario di sostituzione delle risorse del PNRR di natura corrente quali quelle dell'assistenza domiciliare (si veda ultima tabella).

Il comma 274 e le relative risorse si aggiungono infatti alle risorse dei commi 4 e 5 del DL 34/2020 del 2020 che permangono per tali autonomie ordinarie come facilmente comprensibile dalla lettura



delle seguenti tabelle anche nel 2027.

79. Reclutamento medici extra UE (articolo 13 – DL 18/2020)

Modifica Art. 13 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge 26 febbraio 2021,

“ fino al 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle Regioni e alle Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto ”

Relazione

Già l'art 6 bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, aveva provveduto a prorogare la scadenza al 31 dicembre 2022 modificando l'art. 13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27).

Nello specifico si da possibilità di reclutare medici anche da paesi extra UE nel rispetto dell'iter opportunamente normato.

Considerato il permanere delle difficoltà di reclutamento di medici, su tutto il territorio nazionale, in particolar modo nell'area dell'emergenza urgenza, si rende oltre che necessario, strategico, estendere la possibilità di reclutare medici specialisti anche al di fuori dei confini della UE almeno fino alla data del 31.12.2023

AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI - POLITICHE DI COESIONE

80. Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

“Articolo 68 bis

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

1. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente articolo:

“Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione Europea 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità dei Programmi 2021-2027, di cui alla deliberazione del CIPE n.78/2021 del 22 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.94



del 22 aprile 2022, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari, possono assumere personale in possesso delle correlate professionalità in linea con le previsioni dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione, previsti dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021. I suddetti Piani, anche con apposite integrazioni, individueranno le specifiche fonti di copertura rappresentate per il periodo di riferimento di ammissibilità della spesa dai Programmi 2021 -2027 della politica di coesione.

Relazione

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di accelerare l'attuazione dei programmi sostenuti dalla politica di coesione agendo innanzitutto sul rafforzamento della capacità amministrativa, così come evidenziato nell'ambito della strategia delineata dall'Accordo di Partenariato per l'Italia 2021-2027 e dai Piani di Rigenerazione Amministrativa, ivi previsti per l'attuazione dei Programmi cofinanziati dal FESR. In particolare, la disposizione proposta consente l'assunzione di personale, anche a tempo indeterminato e di qualifica dirigenziale, da destinarsi allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a garantire lo svolgimento delle azioni previste dalla programmazione della politica di coesione, nonché volte a potenziare la capacità delle amministrazioni interessate anche in complementarità/sinergia con quanto in corso di attuazione a valere sul PNRR. La relativa spesa effettuata, in deroga ai vincoli assunzionali previsti, sarà sostenuta per il periodo di riferimento a valere sui Programmi 2021-2027 entro i termini di ammissibilità della spesa (ai sensi dell'art. 63, par. 2, del Reg. (UE) 1060/2021) e nel periodo successivo da altre fonti indicate dai PIAO opportunamente integrati laddove necessario.

81. Utilizzo del risultato di amministrazione per gli investimenti cofinanziati dai fondi europei

Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

“Articolo 68 ter

(utilizzo del risultato di amministrazione per gli investimenti cofinanziati dai fondi europei)

1. L'articolo 15, comma 3 del decreto articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è così modificato;

“3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR, e del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Relazione

L'emendamento ha l'obiettivo di estendere anche alle operazioni cofinanziate dai fondi europei della politica di coesione la possibilità di utilizzare l'avanzo vincolato anche agli enti in disavanzo. L'articolo 15 comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021, infatti, riconosce agli enti locali la possibilità di utilizzare le risorse assegnate per l'attuazione del PNRR anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, vale a dire nel caso in cui per un ente in condizione di disavanzo le medesime, al termine dell'esercizio finanziario in cui sono state attribuite, risultano confluite nel risultato di amministrazione sotto forma di avanzo vincolato. L'applicazione dell'avanzo vincolato da fondi UE viene dunque garantita anche agli enti in disavanzo.



82. Riconoscimento dell'autonomia contabile per le autorità di gestione

Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

“Articolo 68 quater

(Semplificazione delle procedure contabili e finanziarie per le Autorità di Gestione dei fondi europei)

1. Dopo l'articolo 60 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente articolo:

“60 bis sistema contabile delle Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea

Al fine di semplificare e accelerare le procedure finanziarie e contabili relative alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea, alle Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali può essere assicurata autonomia contabile e gestionale. Alle Autorità di Gestione dotate di autonomia contabile e gestionale si applicano le disposizioni relative agli organismi strumentali di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”.

Relazione

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di semplificare il circuito finanziario di gestione dei fondi della politica di coesione e accelerare le procedure finanziarie e contabili connesse all'utilizzo di tali risorse. Alcune amministrazioni regionali, infatti, sperimentano ritardi connessi alla tardiva approvazione del bilancio di previsione che si ripercuotono sul ciclo di spesa dei programmi comunitari. Sulla scorta di quanto già fatto da altre amministrazioni regionali, l'emendamento costituisce la base giuridica per garantire autonomia contabile e gestionale alle Autorità di Gestione, prevedendo che le stesse possano assumere la funzione di organismo strumentale di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

83. Cofinanziamento dei programmi FESR e FSE a valere su risorse FSC

Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

“Articolo 68 quinquies

(Cofinanziamento dei programmi FESR e FSE a valere su risorse FSC)

1. L'articolo 23, comma 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 è così modificato:

“1-ter. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 44, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 e quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni e province autonome interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR, FSE e FSE plus delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027, al fine di assicurare gli oneri di cofinanziamento regionale. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178 utilizzate ai fini del cofinanziamento regionale sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni e province autonome interessate.



Relazione

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di ridurre l'onere sui bilanci delle amministrazioni regionali derivante dal cofinanziamento dei programmi sostenuti dal FESR, FSE e dal FSE Plus e al contempo accelerare l'utilizzo delle risorse della politica di coesione, in linea con le finalità del Fondo sviluppo e coesione di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. In particolare, la proposta prevede che il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari FESR e FSE (30% del cofinanziamento pubblico di parte nazionale secondo quanto disposto dalle deliberazioni 10/2015 e 78/2021 del 22 dicembre 2021) possa essere sostenuto attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L'emendamento modifica l'attuale previsione di legge che consente la riduzione nella misura massima del 15% del cofinanziamento regionale e che si presta a differenti interpretazioni. L'emendamento proposto, inoltre, rende possibile adoperare le risorse ancora disponibili dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per cofinanziare i programmi comunitari del ciclo di programmazione 2014-2020.

84. Deroche contabili per gli investimenti cofinanziati dai fondi europei

Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

“Articolo 68 sexies

(deroghe contabili per gli investimenti cofinanziati dai fondi europei)

1. L'articolo 15, comma 4 bis del decreto articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è così modificato:

“4-bis. Gli enti locali e le Regioni che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2029, a iscrivere in bilancio e utilizzare i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

Relazione


L'emendamento proposto ha l'obiettivo di semplificare il circuito finanziario connesso alla realizzazione degli investimenti e accelerare le procedure finanziarie e contabili connesse all'utilizzo di tali risorse, per gli enti locali e amministrazioni regionali che si trovino in esercizio provvisorio. Gli enti locali e le amministrazioni regionali, infatti, sperimentano ritardi connessi alla tardiva approvazione del bilancio di previsione che si ripercuotono sul ciclo di spesa dei programmi comunitari. La modifica si propone di estendere la facoltà già prevista dall'articolo 15, comma 4 bis anche alle amministrazioni regionali, estendendo l'arco temporale di applicazione, in coerenza alla durata del ciclo di programmazione 2021-2027, e chiarendo infine che la deroga opera anche dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse.

85. Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)



1. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi," sono aggiunte le seguenti parole: "convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili,".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Relazione

L'Agenzia delle Entrate ha confermato in un recente interpello che l'obbligo dell'imposta di bollo si applica sempre nel caso di documenti privati che hanno per oggetto convenzioni. Vi rientrano, dunque, anche le convenzioni in materia di tirocini di orientamento e formativo.

L'assoggettamento ad imposta di bollo ostacola ulteriormente la partecipazione del mondo datoriale alle iniziative di tirocinio che per un consistente numero sono rivolte a categorie deboli - persone con disabilità fisiche o mentali, soggetti in trattamento psichiatrico, ex dipendenti o persone affette da dipendenza in terapia, giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione, disoccupati di lunga durata - che hanno enormi difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto a causa dell'aumento del costo dell'energia, del costante aumento del prezzo dei fattori produttivi, degli oneri complementari e del costo della vita.

È da evitare un calo del numero dei tirocini per i giovani oppure soggetti svantaggiati che potranno avere una esperienza lavorativa. Viene così depotenziato uno strumento dimostratosi utile per avvicinare queste categorie di persone al mondo di lavoro e a favorire il loro inserimento. Specialmente dopo l'emergenza Covid-19 è necessario disporre di strumenti che favoriscano l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e incoraggiano le aziende, togliendo oneri e costi burocratici. Si ritiene allora che l'esenzione dall'imposta di bollo sia un modo per facilitare la stipulazione delle convenzioni per i tirocini. Con l'esenzione dall'imposta di bollo i tirocini verrebbero anche equiparati agli altri atti in materia di lavoro, i quali non sono soggetti a questo onere tributario e burocratico.

Con il presente emendamento si propone quindi di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo attraverso una modifica puntuale del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", rendendola strutturale.

[Allegato B - Tabella] Art. 25 - Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del Codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.


Si fa presente che l'articolo 1, comma 731 della legge 30.12.2021, n. 234, aveva disposto anche per l'anno 2022 l'esonero dell'imposta di bollo per i tirocini di orientamento e di formazione: "731. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e per l'anno 2022 »".

La copertura finanziaria della presente proposta emendativa è stata mutuata dal seguente articolo:

D.L. 22/03/2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Art. 10-bis. Esenzione dall'imposta di bollo (In vigore dal 1° gennaio 2022)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.



2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

86. Utilizzo nell'anno 2023 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis

(Utilizzo nell'anno 2023 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021)

1. All'articolo 13, comma 6, secondo periodo del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2022 e 2023" e le parole: "dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle parole: "degli esercizi 2022 e 2023".»

Relazione

Si prevede la possibilità di utilizzare le risorse stanziare per far fronte all'emergenza da Covid-19 del cd. Fondone (art. 106 DL n. 34/2020) ed assegnate ai comuni per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali.

Nel corso del 2022 è stata introdotta la possibilità di utilizzare tali risorse anche per far fronte al rincaro dei costi energetici, attraverso l'articolo 13, comma 6, del DL n. 4/2022, più volte modificato. Questo ha consentito ai comuni altoatesini di utilizzare risorse non utilizzate allo scopo originario della norma (emergenza da Covid-19) per coprire i maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, sia in attesa delle disposizioni di riparto delle risorse statali, sia per ottimizzare l'utilizzo di risorse già stanziare.

Si fa presente che nel corso del 2022 non sono state assegnate nuove risorse del cd. Fondone e non lo saranno per il 2023.

Da informazioni raccolte informalmente i nostri comuni hanno ancora accantonate risorse degli anni 2020 e 2021, le quali qualora non venisse accolto l'emendamento andrebbero riversate allo Stato.

L'emendamento in oggetto non prevede nuovi oneri per lo Stato, poiché gli importi sono già stati versati alla Provincia Autonoma di Bolzano.

D.L. 27/01/2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Art. 13. Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021

(Omissis)

6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022». Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.



87. Misure straordinarie in materia di proventi delle concessioni edilizie a favore degli enti locali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis

(Misure straordinarie in materia di proventi delle concessioni edilizie a favore degli enti locali)

1. All'articolo 109, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico. **Tali proventi sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.**»

Relazione

Il presente articolo consentirebbe agli enti locali di utilizzare nel 2023 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti al fine di fronteggiare gli aumenti delle spese energetiche connessi alla guerra in Ucraina ed alla congiuntura economica mondiale.

88. Disposizioni in materia di imposta di soggiorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis

(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate, per l'esercizio 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.»

Relazione

Si tratta di una nuova previsione, che consente di utilizzare le risorse stanziare per far fronte all'emergenza da Covid-19 relative al ristoro delle minori entrate legate all'imposta di soggiorno. La legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9/2012 prevede, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, che il gettito dell'imposta comunale di soggiorno sia assegnato alle associazioni turistiche ed alle aziende di cura, soggiorno e turismo di Merano e di soggiorno e turismo di Bolzano, nonché all'IDM. Le risorse nel corso degli anni precedenti sono state assegnate alla Ripartizione Turismo della Provincia Autonoma di Bolzano per il successivo riparto ai destinatari di cui sopra.



Constatato che l'attività turistica è ripresa a pieno regime, la necessità di indirizzare tali risorse alle associazioni turistiche ed alle aziende di cura, soggiorno e turismo di Merano e di soggiorno e turismo di Bolzano, nonché all'IDM è venuta meno.

Viceversa, introducendo la possibilità di utilizzare le risorse relative al ristoro delle minori entrate legate all'imposta di soggiorno per far fronte all'incremento della spesa per energia elettrica e gas da parte dei comuni, si sostengono i nostri enti locali, anche in coerenza con la previsione statale di assegnazione delle risorse ai comuni. Si rammenta che a livello nazionale il gettito dell'imposta di soggiorno è attribuito ai comuni.

Questo consentirà alla Provincia Autonoma di Bolzano di distribuire i circa 6 milioni di euro, trasferiti dallo Stato nel 2022 e già nelle casse provinciali, ai comuni altoatesini, al fine di coprire i maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, sia in attesa delle disposizioni di riparto delle eventuali nuove risorse statali, sia per ottimizzare l'utilizzo di risorse statali già stanziare.

L'emendamento in oggetto non prevede nuovi oneri per lo Stato, poiché gli importi sono già stati versati alla Provincia Autonoma di Bolzano.

D.L. 22/03/2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Art. 25. Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

89. Misure straordinarie in favore degli enti locali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 146-bis


(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

1. L'articolo 40, comma 4 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente: «In via eccezionale e limitatamente agli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e del connesso aumento dei costi per le spese energetiche e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 e 2022.»

Relazione

Il presente articolo estende al 2023 la vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore degli enti territoriali per il 2022, che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e pertanto anche per fronteggiare gli aumenti delle spese energetiche connessi alla congiuntura mondiale.

Più nel dettaglio l'articolo estende al 2023 la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in



corso, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 187, comma 2, del TUEL (Testo Unico Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Nello specifico, l'articolo 187, comma 2, del TUEL dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per specifiche finalità, indicate in ordine di priorità: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari); per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l'estinzione anticipata dei prestiti.

90. Disposizioni in materia di comuni delle autonomie speciali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis

(Disposizioni in materia di comuni delle autonomie speciali)

1. Le risorse previste dai fondi di cui alla presente legge, destinate ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio secondo i criteri dalle stesse stabiliti nel rispetto della propria legislazione.»

Relazione

Questo articolo viene proposto per consentire il rispetto delle competenze in materia di finanziamento degli enti locali, spettanti alle province autonome in base all'articolo 80 dello Statuto di autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige."

Tale articolo attribuisce alle province autonome la competenza legislativa primaria in materia di finanziamento degli enti locali del rispettivo territorio. Conseguentemente, le risorse attribuite ai comuni delle province autonome devono transitare per i bilanci delle medesime e dalle medesime venire attribuite ai comuni destinatari.

Rileva in tal senso anche l'art. 17 del decreto legislativo n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) che prevede:

Art. 17

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.

(2) Restano ferme le competenze nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla Regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

(3) Nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale.

Inoltre, si tenga presente quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi



statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento”, all’art. 4 (Funzioni amministrative)

(1) Nelle materie di competenza propria della Regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell’articolo 22 dello statuto medesimo.

(2) omissis

(3) Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell’ambito del territorio regionale o provinciale.

La formulazione peraltro non appare innovativa. Si veda in tal senso il comma 3 dell’art. 200-bis del D.L. 19/05/2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

91. Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione

Articolo aggiuntivo

In riferimento alle assegnazioni del Fondo per sviluppo e la coesione, il termine del “31 dicembre 2022” previsto ai sensi dell’articolo 44, comma 7, lettera b) del DL 34/2019, come modificato dal DL 52/2021, viene sostituito con il termine “30 giugno 2023” in analogia con quanto previsto, dall’articolo 56 del DL 50/2022.

POLITICHE AGRICOLE


92. Istituzione “fondo ad hoc” per il sostegno delle filiere agricole colpite da gravi emergenze fitosanitarie

Dopo l’articolo 76 è inserito il seguente

Articolo 76bis “Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, attraverso interventi finalizzati a sostenere le filiere agricole e a garantire la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per le filiere agricole colpite da gravi emergenze fitosanitarie” con una dotazione di **25** milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

Relazione

Fra i temi considerati prioritari in materia di agricoltura, rientra il tema del Contrasto alle fitopatie (quali la Flavescenza Dorata, il Bostrico, gli Elateridi della patata, la Mosca orientale della frutta ed



il Cerambicide delle Drupacee, la Xylella). Tale tema, già inserito nel documento di proposte approvato dalla Commissione politiche agricole nella seduta del 6 ottobre 2022, è successivamente confluito nel documento definitivo recante PROPOSTE STRATEGICHE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER I PROSSIMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DELLA NUOVA LEGISLATURA E SULLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO 2023 – 2025 (22/202/CR2/CR), approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta straordinaria del 24 ottobre 2022 e trasmesso da questa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In base a quanto previsto dall'articolo 76 del Disegno di Legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e a quanto riportato nella relativa Relazione illustrativa, la finalità dell'istituendo Fondo per la Sovranità Alimentare nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026), sarebbe quella di tendere al rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati, fra l'altro, "al sostegno delle filiere agricole" e a garantire "la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari".

Ciò premesso e considerato, occorre dare una risposta adeguata e compiuta che sia in grado di assicurare negli anni il necessario sostegno in particolare a quelle filiere agricole colpite da gravi emergenze fitosanitarie, come quelle determinate dalla maculatura bruna del pero, dalla flavescenza dorata della vite e dagli elateridi della patata che stanno mettendo in crisi la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari e la sopravvivenza dei rispettivi comparti agricoli.

Si propone di inserire nella manovra di bilancio la previsione di maggiori e più consistenti risorse rispetto a quelle previste dall'articolo 76, prevedendo l'istituzione di un Fondo *ad hoc* con risorse specifiche destinate al sostegno delle filiere agricole colpite da gravi emergenze fitosanitarie.


93. Abrogazione commi 1146 - 1148 della Legge n. 178/2020

I commi da 1146 a 1148 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 sono abrogati.

Relazione

La modifica normativa si ritiene necessaria, considerato che:

- la disciplina recata dall'art.1 della Legge di Bilancio 2021 - commi 1144 e ss - non risulta coerente con il vigente contesto normativo in materia di Internazionalizzazione che vede, sostanzialmente, nella Cabina di Regia il luogo di definizione della strategia nazionale, del Piano Made in Italy e delle conseguenti azioni e attività con un ruolo ben definito delle Regioni nell'iter di programmazione e riparto delle risorse nazionali afferenti;
- in particolare il comma 1146 prevede il parere della Conferenza Unificata, tuttavia, senza tener conto, fra le altre, della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 27 marzo 2018 (ex multis, sentenza n. 168 del 2008, sentenza n. 147 del 2016), intervenendo sul riparto del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, secondo cui tali provvedimenti necessitano - per la loro legittimità - dell'intesa in Conferenza Stato Regioni.



Pertanto, profili di illegittimità costituzionale nonché lesivi del principio di leale collaborazione, anche valutando gli oneri amministrativi e procedurali per una eventuale attuazione della disposizione, confortano la richiesta di abrogazione.

Si evidenziano ambiti di attività con finalità non condivise, di difficile attuazione ed eccessivamente dispendiose in termini di oneri e capacità amministrative a fronte dei benefici territoriali recati, peraltro non chiaramente desumibili.

Inoltre, non si comprende appieno la valenza delle “attestazioni di italianità” riservate a ristoranti, pizzerie e gelaterie, né come queste si rapportino con il marchio “Ospitalità italiana” profilandosi peraltro aspetti di sovrapposizione con la disciplina vigente; d’altro canto, non appare altresì chiaro quale sia il valore aggiunto apportato dalla loro istituzione né come se ne configuri la gestione.

Da ultimo, si richiama come gli interventi previsti assumendo carattere di “temporaneità” e “transitorietà” si configurino in maniera piuttosto “slegata” rispetto alle ordinarie modalità con cui le Regioni disciplinano le attività promozionali, che risultano da sempre inquadrate in Piani e Programmi annuali e pluriennali, rendendo pertanto l’attuazione sotto tale profilo difficile e complessa

Relazione tecnica


La norma non comporta oneri per le finanze pubbliche, ma il risparmio delle risorse ivi stanziata.

94.Integrazione componenti CTFS

1. All’articolo 143 è aggiunto il seguente comma:
“10. Al comma 29, dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole “e uno designato dalle Regioni.” sono sostituite con “e cinque designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.”.

Relazione

La Commissione tecnica per fabbisogni standard è stata istituita per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard ed è formata attualmente da dodici componenti di cui uno designato dalle regioni. Alla luce delle nuove competenze della Commissione, oltre che per l’attuazione del federalismo fiscale avendo assunto i compiti dell’ex *Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale*, anche per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si ritiene indispensabile riequilibrare la rappresentanza regionale in seno alla commissione con cinque componenti nominati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.



AMBIENTE

95.AIPO

1. Dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

“art. 144 bis (Misure per l'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO)

1- Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - ai sensi del DPCM 27.12.2002, tenuto conto delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) intervenute a partire dall'anno 2003 e rilevate dall'Istat, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono rideterminate complessivamente in euro 54.250.332,37 annui.

2- Le risorse finanziarie annuali trasferite ad AIPO di cui al precedente comma sono oggetto di rivalutazione automatica ogni tre anni sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) rilevate dall'Istat, con effetto dal trasferimento relativo all'anno 2026 e così per i successivi trienni.

3- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge

Relazione

L'Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO – con sede a Parma, è un ente pubblico interregionale costituito nel 2003 allo scopo di subentrare nelle funzioni del Magistrato del Po, organo statale creato nel 1956, dopo la soppressione di quest'ultimo a seguito del trasferimento alle Regioni, ai sensi del D.lgs. 112/1998, delle competenze in materia di difesa del suolo.

Le Regioni Emilia – Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno costituito l'AIPO mediante apposite leggi regionali e ne hanno approvato lo statuto.

Nell'ambito del bacino del Po, il reticolo idrografico di competenza di AIPO comprende, oltre al grande fiume padano, anche la maggior parte dei suoi affluenti. Qualche numero può contribuire a dare un'idea delle dimensioni del bacino di competenza: estensione del bacino: circa 74.000 km²; lunghezza delle arginature sull'intero bacino: circa 3.980 km; numero casse di laminazione di competenza di AIPO al 2015: 9 (altre sono in fase di realizzazione); estensione aree protette: 517.000 ha (26% delle aree protette in Italia); numero di Comuni del bacino: 3210; popolazione residente: circa 16 milioni. Le sedi di AIPO sono 15 su tutto il territorio da Torino a Rovigo oltre la sede di Parma e il Polo scientifica di Boretto (RE).

La funzionalità delle opere di difesa idraulica del reticolo (rilevati arginali, casse di espansione/laminazione, chiaviche, ecc.) sono oggetto dell'attività di polizia idraulica e di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di AIPO, che provvede, inoltre, in collaborazione con altri enti, alla previsione ed alla comunicazione dei fenomeni di piena, attivando, nel caso di superamento di determinati livelli idrometrici, il “servizio di piena”, consistente nella vigilanza h24 degli ambiti fluviali a rischio, in modo da intervenire tempestivamente sulle opere di difesa idraulica per prevenire o contrastare eventi calamitosi (rottture o sormonti arginali, fontanazzi, ecc.).

Durante i periodi emergenziali, AIPO opera in stretta sinergia con il sistema della Protezione civile, regionale e locale, di cui ai sensi della Dir.P.C.M. 27/02/2004, riveste il ruolo di Centro di Competenza e di Presidio Territoriale Idraulico nonché, a seguito della Dir.P.C.M 8/02/2013, anche ai fini di svolgere la funzione di Centro previsionale per l'asta del fiume Po e di Segreteria tecnica dell'Unità di Comando e Controllo (UCC). Attività aggiuntive riguardano anche la materia della



navigazione interna e del sistema idroviario padano veneto e la gestione operativa del demanio fluviale.

Recentemente il Ministero della Transizione Ecologica ha individuato AIPO come ente attuatore della Misura M³C\$.3 – Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area per il Po” prevista dal PNRR.

In fase di costituzione di AIPO, con DPCM 27.12.2022 lo Stato ha trasferito ad AIPO le risorse finanziarie relative al personale trasferito, per quelle di funzionamento e per consentire la continuazione delle funzioni ereditate dall’ex Magistrato per il Po, pari ad un importo annuo complessivo di 37.647.687,68 euro.

Questo finanziamento annuo non è mai stato adeguato agli aumenti del costo del lavoro dei dipendenti pubblici derivanti dai CCNL stipulati dopo il 2003 e, soprattutto, all’aumento generale dei prezzi dovuti all’inflazione. Tra l’altro, la quantificazione del predetto contributo statale non ha mai tenuto conto del costo del personale dirigenziale all’epoca confluito in AIPO dal Magistrato per il Po (n.7 unità), pari ad un importo annuo di 482.196,16 euro, di cui nel corso degli anni AIPO ha sollecitato più volte il pagamento, inutilmente.

Dopo 19 anni dalla costituzione di AIPO, il finanziamento annuo attribuito con il DPCM 27.12.2002 è ormai ampiamente insufficiente rispetto alle spese di personale e di funzionamento e per garantire la continuità delle funzioni esercitate da AIPO.

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

96.Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa (Articolo 59)

Il comma 3 è soppresso e dopo il comma 5, è introdotto il seguente comma:

5 -bis: “Entro il termine del 1° gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede all’aggiornamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater dell’articolo 12, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

Relazione

Il tenore letterale della norma induce a pensare che dal 1° gennaio 2023, tutti i beneficiari di Reddito di Cittadinanza in grado di lavorare, che in Italia, devono essere inseriti in corsi di formazione di durata semestrale. Gli impatti economici ed organizzativi di questa previsione appaiono spropositati rispetto alla capacità dei sistemi regionali di formazione. Si tratterebbe infatti di un’attività di formazione che andrebbe ad aggiungersi a quella prevista dal programma PNRR/Gol attualmente in fase di implementazione, ed a quella prevista dai PR del FSE + 2021/27 in fase di approvazione ed avvio.

Si pone, inoltre, il tema del costo che un carico amministrativo così rilevante impone sul sistema pubblico di formazione e di chi dovrebbe sostenerlo. Ipotizzare che il costo debba essere sostenuto attraverso i PR FSE imporrebbe di fatto una modifica della programmazione regionale, con impatti rilevanti rispetto ad altre priorità di programmazione individuate dai singoli Programmi e dalle singole Regioni in accordo con la Commissione Europea.

A quanto sopra esposto va aggiunto l’onere organizzativo di convocare tutti i beneficiari di Reddito



di Cittadinanza al fine di avviarli a questi corsi, onere che graverebbe sui servizi pubblici per l'impiego.

Si propone, inoltre, l'introduzione del comma 5 bis al fine di impegnare il Governo ad aggiornare il Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e, quindi, confermarlo in un nuovo dispositivo normativo, prima dell'abrogazione dell'intero Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

97. Fondo contributo straordinario a favore degli Enti accreditati

All'articolo 153, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5: Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia termica ed elettrica, è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 un contributo straordinario a favore degli Enti accreditati dalle Regioni ai sensi dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per un fabbisogno complessivo pari a 10 milioni di euro.”

Relazione


La proposta emendativa è volta a consentire l'ordinario svolgimento delle attività formative, in generale ed in particolare quelle della I e FP. Le attività laboratoriali che caratterizzano la metodologia utilizzata in ambito formativo incidono pesantemente sui costi che le strutture accreditate devono sopportare. L'aumento esponenziale dei costi energetici colpisce quindi particolarmente questo settore, rischiando di rendere impossibile il normale svolgimento delle attività. Gli enti accreditati, che sono pienamente inseriti nel sistema educativo di istruzione e formazione e sono incardinati come Livelli Essenziali delle Prestazioni, stanno infatti incontrando notevoli difficoltà nella prosecuzione delle attività a fronte dell'aumento dei costi energetici, stante il mantenimento stabile del parametro di finanziamento per la erogazione di tale servizio essenziale, che coinvolge circa 157 mila giovani.

SVILUPPO ECONOMICO

98. Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2023 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in media e alta/altissima tensione (Articolo 3)

All'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione”.



Relazione

L'emendamento risulta necessario affinché ARERA possa procedere, con proprio provvedimento e in continuità con quanto avvenuto nel 2022, all'annullamento, per il primo trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione.

La mancata previsione dell'azzeramento degli oneri generali del sistema elettrico per le utenze altri usi in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw colpisce soprattutto la parte più consistente e interessata dall'aumento dei costi energetici, rappresentata dal comparto della piccola manifattura nei settori di eccellenza del Made in Italy. Pertanto, è necessario procedere all'azzeramento degli oneri anche per questa tipologia di imprese al fine di evitarne la chiusura.

99. Non applicazione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 alle imprese esercenti esclusivamente attività di distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (Articolo 28)

All'articolo 28, comma 1, dopo le parole "dei certificati ambientali e dei carburanti," sono aggiunte le seguenti:


"dalle imprese che esercitano esclusivamente l'attività di distribuzione e commercio di carburante per autotrazione,"

Relazione

L'emendamento risulta necessario in quanto l'articolo 28 del DDL sembra assoggettare al contributo straordinario di solidarietà anche le imprese che esercitano esclusivamente l'attività di distribuzione e commercio di carburante per autotrazione. Tali imprese operano, infatti, nell'ambito della filiera della distribuzione di carburanti senza poter influenzare il prezzo di mercato. D'altra parte, il Regolamento (UE) 2022/1854 del 6 ottobre 2022 "relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia", all'articolo 15, prevede che il contributo di solidarietà temporaneo gravi sulle "imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, comprese quelle che fanno parte di un gruppo consolidato unicamente a fini fiscali". Quest'ultime sono definite dall'articolo 2 del Regolamento citato come le "imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75 % del loro fatturato da attività economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, escludendo, quindi, dal contributo le imprese che esercitano a titolo esclusivo l'attività di distribuzione e commercio di carburante per autotrazione.

100. Rifinanziamento del credito d'imposta per le imprese che operano nella Zona logistica semplificata

Dopo l'articolo 73 è inserito il seguente articolo:



“73 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 64 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, valutati in 60 milioni di euro negli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”

Relazione

Con l’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017, sono state previsti benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nella ZLS. In particolare, il comma 64 estende a tali imprese la possibilità di fruire, tra l’altro, del credito d’imposta di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il comma 64 ha finanziato il credito d’imposta negli anni 2020, 2021 e 2022, per complessivi 60 milioni di euro, tramite corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014- 2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si tratta ora di rifinanziare detto credito d’imposta considerato che l’istituzione delle prime ZLS è recente e che, pertanto, le risorse stanziare negli anni 2020, 2021 e 2022 non risultano essere state utilizzate.

SPORT

101.Termini di adeguamento normative regionali (Dlgs 40/2021 - art 4 co 3)

Il termine del primo periodo del comma 3 dell’articolo 4 “entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”

è così sostituito: “entro il 31 dicembre 2023”

Relazione

La modifica normativa si ritiene necessaria al fine di consentire adeguata e corretta individuazione delle aree come ivi disciplinate e scongiurare nell’immediato il divieto di fruizione e relativa apertura al pubblico delle stesse.

Relazione tecnica


La norma non comporta oneri per le finanze pubbliche.

102.Termini di adeguamento normative regionali (Dlgs 40/2021 - art 40 co 1)

Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 40 “entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”

è così sostituito: “entro il 31 dicembre 2023”

Relazione



La modifica normativa si ritiene necessaria al fine di consentire l'adeguamento normativo alle disposizioni recate dal decreto legislativo 40/2021. Rimane impregiudicata l'immediata coerenza dei principi recati dal citato decreto in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

Relazione tecnica

La norma non comporta oneri per le finanze pubbliche.

103. Istituzione Fondo Attività Sportive Territoriali (FAST)''

Dopo l'art. 107 è inserito il seguente:

ART. xx (Istituzione Fondo Attività Sportive Territoriali)

1. Al fine di consentire interventi finalizzati alla diffusione e alla promozione di attività e pratica sportiva nel territorio nazionale, a tutela della salute, corretti stili di vita, coesione sociale, promozione turistica dei territori, in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero Economia e Finanze e' istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo Attività Sportive Territoriali di parte corrente».

2. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare la disponibilità di impianti sportivi nei territori, nonché la manutenzione degli stessi nello stato di previsione del Ministero Economia e Finanze e' istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo Attività Sportive Territoriali di parte capitale».

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono, in particolare, destinate alle seguenti finalità:

a) adozione di misure di salvaguardia per ASSD per fare fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore dei settori per i quali permangono condizioni che limitano la possibilità di svolgimento delle attività;

b) promozione di politiche sportive territoriali, eventi e manifestazioni, al fine di sviluppare ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;

c) promozione dell'attività sportiva e motoria di base, mediante misure e interventi di agevolazione e sostegno economico a favore dei giovani per l'accesso a corsi o l'iscrizione a ASD/SSD per la pratica sportiva, da realizzarsi anche tramite l'erogazione di contributi alle ASD/SSD ovvero mediante programmi di intervento gestiti sul territorio dai Comuni di riferimento.

4. Per le risorse del fondo di cui al comma 2 le Regioni e province autonome adottano un Piano, in coerenza con le risorse assegnate, con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale, nonché i poteri sostitutivi in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi



sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni sono stabilite le modalità di riparto e di assegnazione alle Regioni e province autonome sulla base di proposta adottata in autocordinamento.

6. Nei Fondi dei commi precedenti, per le finalità di cui al comma 3 e al comma 4, confluiscono, in prima applicazione, le disponibilità finanziarie, relative agli stanziamenti del bilancio dello Stato, in materia di Sport, di cui non risultino obbligazioni giuridicamente vincolanti, ovvero i cui ritardi di spesa rendano necessari interventi di modifica e/o riattribuzione, al fine di garantirne celerità ed efficacia.

7. Entro i termini di cui al comma 5, in sede di tavolo permanente di consultazione e monitoraggio in materia di sport, è dato conto delle disponibilità finanziarie dei fondi di cui al comma 6. Al trasferimento delle risorse si provvede entro e non oltre i successivi 90 giorni.

Relazione

La modifica normativa si ritiene necessaria al fine di favorire interventi nel settore secondo le regole della programmazione pluriennale e al contempo, armonizzando le iniziative, evitare la sovrapposizione di azioni, discontinue o prive di organicità ovvero assenti in alcuni settori e/o territori, da parte delle competenti autorità istituzionali centrali e locali; garantire maggiore omogeneità nella strategia di policy per l'erogazione di contributi in favore del settore sportivo, evitando interventi frammentari.

La ratio della proposta riprende lo spirito e le finalità già condivise con l'Accordo sottoscritto Repertorio Atti n. 8/CU del 19 gennaio 2022 che ha istituito il Tavolo Permanente di consultazione e monitoraggio in materia di sport. In tal senso, altresì, garantendo un ruolo delle Regioni e province autonome nella governance del sistema sportivo in relazione alle attività sui territori e delle associazioni e società sportive dilettantistiche, in ossequio a quanto più volte richiamato dalla Corte Costituzionale.

Relazione tecnica

La norma non comporta oneri per le finanze pubbliche, rispetto a quanto già stanziato con norme vigenti ovvero con disposizioni già previste nel DDL bilancio, con riferimento agli stanziamenti recati da Decreti-Legge in via di urgenza, ovvero in particolare i capitoli del bilancio dello Stato n.2085, 2092, 2111, 7450, 7457, 2154.

La richiesta concerne il "riordino" della governance e gestione di tali risorse, attraverso una diretta attribuzione alle Regioni e province autonome con la prevista intesa entro il ° marzo 2023 (v. comma 5), al fine di migliorare celerità ed efficacia di tale spesa.

Roma, 14 dicembre 2022

